

Massimo Della Misericordia

“Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti”. Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*

[A stampa in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. Nuvola - A Würigler, Bologna 2004, pp. 147-215 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Il presente contributo è un momento di una ricerca più ampia, dedicata all'affermazione tardo-medievale dell'appartenenza comunitaria nelle Alpi centrali e in particolare in Valtellina. L'interesse originario è dunque quello per l'adozione di uno specifico linguaggio politico – che precisava i rapporti con l'autorità centrale e i magistrati periferici – tramite il quale le comunità intesero definire e legittimare il loro ruolo.

Tale piano di ricerca conferisce una prospettiva particolare all'interesse per la presenza, nelle suppliche delle comunità rurali, degli elementi di una cultura contrattualistica: l'obiettivo non sarà, infatti, comprendere il posto che l'iniziativa e il linguaggio politico di questi comuni occupano nella storia del pattismo come dottrina, bensì, al contrario, il posto che il pattismo o alcuni suoi spunti occupano in un processo di costruzione della comunità nella sua dimensione politica. Pertanto l'attenzione non sarà limitata ai contenuti delle suppliche riconducibili all'orizzonte concettuale del pattismo tardo-medievale, svolgendone un'analisi tutta interna che si limiti a riallacciare tali contenuti agli argomenti elaborati da una consapevole tradizione di pensiero. Allo scopo di non proporre ancora una volta una storia autoreferente delle idee, si è invece allargata la visuale in modo da collocare la produzione del discorso politico in un contesto di pratiche politiche.

L'opzione ha altresì significato aggiungere altri oggetti d'attenzione a quelli, classici, definiti dal modello dello stato regionale. Gli storici che lo hanno adottato, hanno spesso utilizzato la parola «dialogo» per rappresentare il rapporto tra il principe e i corpi sociali e territoriali. A mio avviso, per meglio descrivere questo complesso di relazioni, è possibile impiegare lo stesso concetto di «dialogo» in modo meno astratto e metaforico e invece più forte e pregnante, considerando in quale larga misura l'interazione politica del tempo consistesse nell'effettiva e concreta comunicazione, per iscritto, tra i suoi diversi protagonisti. Le scelte lessicali e argomentative, le condizioni materiali e le circostanze di produzione dei testi documentari, *media* di tale comunicazione, nonché delle aspirazioni, dei conflitti e delle intese che la accompagnavano, possono pertanto costituire un nuovo, specifico interesse delle ricerche sullo stato territoriale¹.

La linea espositiva scelta è intesa a supportare la ricostruzione di uno spazio politico non omogeneo, ma segnato da scarti e solcato da divisioni, cui corrispondono divisioni nello spazio del discorso. Per questo motivo, dopo aver presentato il quadro politico-istituzionale più ampio, quello dello stato di Milano (§ 1), e i punti salienti della cultura pattista rinvenibili nelle suppliche delle comunità alpine (§ 2), la massima attenzione è stata riservata all'individuazione dei confini – per usare una metafora corrente – del linguaggio che interessava, ossia all'identificazione analitica dei

* Abbreviazioni: ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASSo = Archivio di Stato di Sondrio; BCCo = Biblioteca comunale di Como; TD = *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, a cura di L. Moroni Stampa - G. Chiesi, 2 voll., Bellinzona 1994-1999. Il presente lavoro si è giovato dei suggerimenti e delle segnalazioni di Letizia Arcangeli, Federica Cengarle, Nadia Covini, Andrea Gamberini, Marco Gentile, e degli interventi di tutti coloro che ne hanno discusso i risultati nel corso di due seminari presso l'Istituto storico italo-germanico in Trento, in fasi diverse della loro maturazione.

¹ Cfr. A. PAGDEN (ed.), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge 1987; J. G. A. POCKOCK, *Politica, linguaggio e storia. Scritti scelti*, Milano 1990; E. ARTIFONI - M. L. PESANTE (edd.), *Linguaggi politici*, in «Quaderni storici», XXXIV, 1999, pp. 591-731 (sezione monografica); Q. SKINNER, *Dell'interpretazione*, Bologna 2001. Per la relativa discussione italiana, v. M. BARBERIS, *Sette studi sul liberalismo rivoluzionario. Con un'introduzione metodologica e un'appendice bibliografica*, Torino 1989, pp. 9-42; M. MERLO, *La forza del discorso. Note su alcuni problemi metodologici della storiografia del discorso politico*, in «Filosofia politica», IV, 1990, pp. 37-56; M. L. PESANTE, *La cosa assente. Una metodologia per la storia del discorso politico*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XXVI, 1992, pp. 119-180; S. CHIGNOLA, *Storia dei concetti e storiografia del discorso politico*, in «Filosofia politica», XI, 1997, pp. 99-122.

momenti in cui esso irrompe nell'interazione politica. Tracciare in modo preciso le linee ideali oltre le quali si situa l'utilizzo di parole e argomenti riconducibili alla cultura contrattualistica e prima delle quali è impossibile reperirne traccia, consente di fare luce su specifiche discontinuità sociali, cronologiche e politiche. Un primo confine passa entro le comunità rurali, separando i centri maggiori, capaci di inserire le proprie rivendicazioni nella cornice di una precisa elaborazione concettuale, dai centri minori, che non disponevano di analoghe risorse intellettuali (§ 3). Ulteriori significative discontinuità sono rinvenibili, sul piano cronologico, nel processo che ha modificato, nel '400, la costituzione dello stato, un mutamento che offrì nuove e più solide basi alle argomentazioni rivendicative delle comunità e al contempo ne fu condizionato (§ 4). Ancora gli stacchi e i passaggi da un repertorio di vocaboli e concetti ad un altro consentono di individuare le mutevoli circostanze e fasi del confronto politico (§ 5), di confermare le diverse identità dei suoi protagonisti (§ 6) e infine di portare nuova luce sulle tensioni tra il potere centrale e i suoi agenti in periferia da un lato e le comunità rurali dall'altro (§ 7).

La ricerca di cui si espongono i risultati è stata resa possibile dalla notevole documentazione sforzesca, disponibile per la Lombardia del secondo '400, che comprende diverse tipologie di fonti prodotte dal rapporto tra i comuni rurali e lo stato: i capitoli, le suppliche e le lettere. Le lettere fanno parte dell'ordinaria corrispondenza che intercorreva tra principe, magistrature centrali e periferiche, signori locali, maggiorenti e appunto comunità urbane e rurali. Esse, come le suppliche, erano ispirate da esigenze contingenti e riguardavano i più vari e minuti momenti della cronaca politica e non solo; a differenza delle suppliche propriamente dette sono datate, firmate e autenticate dal sigillo dell'autore. Le lettere delle comunità, tuttavia, distinguendosi in questo da quelle degli ufficiali, riproducono spesso il linguaggio e la struttura delle suppliche, tanto da essere sovente assimilabili a queste ultime. I capitoli – sequenze di richieste articolate in punti sottoposte all'esame del principe – avevano invece carattere più eccezionale e si presentano come sintesi più organiche delle aspirazioni e delle doglianze delle comunità².

1. Lo stato di Milano

Il contesto politico-istituzionale delle suppliche è lo stato di Milano. In questi documenti, si vedrà, le comunità rurali si immaginavano in un rapporto di reciproco impegno con il duca, in modo da far valere i vincoli che questi aveva contratto con la placitazione dei capitoli di dedizione o la concessione di privilegi ed esenzioni, e da riservarsi un diritto alla disobbedienza di fronte all'ingiustizia commessa dallo stesso principe o dai suoi ufficiali. In questo modo le loro rivendicazioni illuminano un tratto distintivo della costituzione dello stato di Milano nel XV secolo. Già Giorgio Chittolini ha sostenuto l'analogia tra gli stati regionali italiani e gli stati per ceti del resto d'Europa, fondati, gli uni e gli altri, su una divisione di poteri tra autorità centrale e corpi sociali e territoriali³. Tuttavia le diverse situazioni europee, pure accomunate dalla costituzione dualistica dello stato, sono distinte dalla varietà dei protagonisti che con il potere centrale intrattenevano un rapporto di dialogo, di contrattazione e, in situazioni estreme, di legittima resistenza. Talvolta le assemblee cetuali che di norma offrivano la sede per questo dialogo erano egemonizzate dalla nobiltà, talvolta dai rappresentanti delle città. Quasi ovunque erano invece esclusi i contadini: in molti territori dell'Impero, è noto, uno degli obiettivi della loro rivolta nel

² G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 39-60; M. N. COVINI, *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in G. CHITTOLINI (ed.), *Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo*, Milano 1997, pp. 303-324; M. N. COVINI, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd.), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002, pp. 107-146.

³ G. CHITTOLINI, *Introduzione*, a G. CHITTOLINI (ed.), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 5-50; ID., *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Convegno internazionale (Milano, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 27-41.

1525 fu proprio quello di conquistare il diritto alla rappresentanza nella Dieta e l'equiparazione ai ceti privilegiati⁴.

Le suppliche che si analizzeranno mostrano come le comunità della montagna lombarda – che erano pure, sebbene non esclusivamente, comunità contadine – questo posto l'avessero già conseguito, anche se non tutte erano capaci di rivendicarlo con la stessa energia: era infatti proprio in quanto «privilegiata» che spesso la comunità pretendeva di essere conservata nella propria condizione⁵. Per questo ritengo che l'enfasi che di recente si è di nuovo posta sulla rilevanza e la centralità della città negli assetti del dominio visconteo-sforzesco⁶ possa valere a qualificare, sul piano politico, i concreti rapporti di forza tra i diversi protagonisti in competizione, ma non colga la peculiarità della costituzione territoriale dello stato, di cui, semmai, in una prospettiva comparativa con altre realtà italiane ed europee, emerge soprattutto il precoce riconoscimento ai comuni rurali dello *status* di corpi privilegiati.

Basta un contro-caso, quello del limitrofo stato di Venezia, per mostrare come questo esito sia, se non altro nella sua misura, peculiare. Il processo di formazione del dominio di Terraferma all'inizio del XV secolo – documentato dai Libri commemoriali – fondò una sensibile asimmetria nella costituzione territoriale veneta. Nei territori di Padova, Vicenza e Verona l'opportunità di contrattare la soggezione con la dominante fu soprattutto delle città. Una maggiore apertura anche ai centri minori caratterizzò l'assoggettamento del Friuli, ma solo con la conquista dei territori di Bergamo e Brescia, significativamente appartenuti al dominio visconteo fino al terzo decennio del '400, a patteggiare la propria subordinazione fu una straordinaria varietà di protagonisti: comuni, comunità di valle, federazioni rivierasche, parrocchie, fazioni e così via. Non si trattò esclusivamente di un mutamento nella politica veneziana e della decisione del patriziato lagunare di promuovere una più ampia gamma di poteri territoriali, ma pure dell'impronta delle preesistenti e differenti configurazioni politiche locali con cui Venezia entrò in contatto e che lasciarono una traccia marcata anche nella successiva determinazione dei rapporti tra la dominante e le periferie. Ne è una conferma il fatto che, di lì a pochi anni, con la profonda penetrazione, nella compagine territoriale della Serenissima, delle truppe al servizio di Filippo Maria Visconti, che entrarono in Verona e dilagarono pure nel territorio vicentino (1439), e con la successiva e rapida riconquista, le varie realtà rurali del dominio veneziano dimostrarono una diversa capacità di reazione di fronte al medesimo evento⁷. Le terre propriamente venete si mossero infatti in modo meno vivace tra i due stati rispetto alle comunità bergamasche e bresciane, che seppero contrattare più volte con l'una e l'altra parte le condizioni della loro soggezione. Da Venezia, dunque, durante il recupero delle terre provvisoriamente sottratte, vennero pochissimi privilegi ed esenzioni per i comuni rurali dei territori di Vicenza e Verona, accordati per di più in modo unilaterale e non tramite capitoli, e dai contenuti pure alquanto limitati. Le concessioni alle comunità degli episcopati di Bergamo e Brescia furono invece notevolmente più ampie (esenzioni fiscali, riconoscimenti giurisdizionali, privilegi commerciali,

⁴ P. BLICKLE, *From the Communal Reformation to the Revolution of the Common Man*, Leiden - Boston - Köln 1998, pp. 117-128; ID., *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, München 2000, II, *Europa*, p. 266; S. LOMBARDINI, *La guerra dei contadini in Germania: punti di arrivo e punti di partenza nel dibattito storiografico recente*, in «Archivio Storico Italiano», CXL, 1982, pp. 355-442, pp. 387-390, 397.

⁵ *Infra*, n. 16 e testo corrispondente a n. 47.

⁶ G. CHITTOLINI, *Alcune note sul Ducato di Milano nel Quattrocento*, in S. GENSINI (ed.), *Principi e città alla fine del medioevo*, Pisa - San Miniato 1996, pp. 413-431; F. SOMAINI, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, VI)*, Torino 1998, pp. 681-786, pp. 756 ss.

⁷ *La cronaca di Cristoforo da Soldo*, a cura di G. Brizzolara (*Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento*, XXI/3), Bologna 1942, pp. 31-32; J. SIMONETAE, *Rerum gestarum Francisci Sfortiae mediolanensium ducis commentarii*, a cura di G. Soranzo (*Rerum italicarum scriptores*, XXI/2), Bologna 1932, pp. 81 ss.; L. SIMEONI, *Le signorie*, Milano 1950, I, pp. 479-482; F. COGNASSO, *Il Ducato visconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria*, in *Storia di Milano*, VI, *Il ducato visconteo e la Repubblica Ambrosiana (1392-1450)*, Milano 1955, pp. 1-383, pp. 335 ss.; C. PASERO, *Il dominio veneto fino all'incendio della Loggia (1428-1575)*, in G. TRECCANI DEGLI ALFIERI (ed.), *Storia di Brescia*, II, *La dominazione veneta (1426-1575)*, Brescia 1961, pp. 1-396, pp. 40 ss.

emancipazione dalla città e così via), riguardarono un numero molto superiore di soggetti e furono contrattate attraverso capitoli⁸.

Inoltre, ulteriore motivo di distinzione, nello stato di Milano gli statuti rurali erano approvati direttamente dal principe. Nella repubblica di Venezia, invece, laddove la capacità dei centri del territorio di darsi proprie norme non si spense del tutto, la loro conferma non avveniva da parte della dominante, ma della città cui le comunità del contado erano soggette; ancora le terre occidentali più a lungo conservatesi sotto il dominio visconteo costituirono la sola eloquente eccezione⁹. Ora, le suppliche lombarde che difendevano i contenuti degli statuti da ogni tentativo di elusione, ricordavano spesso al principe la loro avvenuta conferma, da parte sua o dei suoi predecessori, attribuendole il significato di assunzione di un impegno al loro rispetto: Bormio rivendicava, scrivendo al duca e alla duchessa nel 1478, gli «statuta nostra alias per Excelentias vestras nobis... confirmata»¹⁰. Anche gli ufficiali, quando, ponendosi dalla parte degli uomini, dichiaravano di volersi attenere agli statuti o ne difendevano davanti al principe i contenuti, ne ricordavano la conferma ducale¹¹. Lo stesso principe riconosceva la responsabilità di cui si era così fatto carico, anche quando dava indicazioni per un cauto aggiramento dello statuto: istruendo il nuovo commissario di Bormio nel 1490, lo avvertiva «quantunque tu solo, senza intervento del Consiglio de la terra, per li ordini et statuti soy confirmati per noy, non poray ministrare rasone ad alcuna persona, nienti di meno parene che in questo studii arrogarti più auctorità che sarà possibile, ... advertendo però sempre procederli con tale dextreza et circumspectione che ad bormini non se presta causa de reclamare che li ordini et statuti loro fosseno alterati»¹².

La conferma dello statuto diventava dunque un altro dei momenti della definizione del rapporto di soggezione come obbligo vicendevole: quelle comunità rurali venete che dovevano la ratifica delle norme che si erano date ad una magistratura urbana, non avrebbero potuto far pesare in questi termini, nell'ambito delle tensioni che eventualmente le opponevano allo stato, un vincolo che effettivamente la dominante non aveva mai contratto nei loro confronti.

La particolare costellazione dei poteri territoriali nello stato di Milano – illuminata dalle differenze con quella di uno stato pure confinante – fu una delle condizioni di generazione dei documenti qui considerati. Molti centri rurali di tutto il dominio, talvolta anche di taglia mediocre, patteggiando in più occasioni la soggezione al principe tramite i capitoli, acquisendo privilegi ed esenzioni, ottenendo la conferma degli statuti direttamente dal duca, conquistavano la possibilità di scrivere, in futuro, suppliche come quelle che si analizzeranno. A loro volta queste suppliche non erano semplici registrazioni di una pre-esistente realtà di fatto, ed avevano invece un significato altamente programmatico: tornavano cioè a influenzare la realtà che le aveva generate. L'ordinamento corporativo dello stato e i suoi equilibri interni non erano infatti una condizione data a priori e immodificabile: quando richiamavano il principe ad osservare la *promessa fata per*

⁸ I *Libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. Predelli, III-V, Venezia 1883-1901. Cfr. A. MENNITI IPPOLITO, «*Providebitur sicut melius videbitur*». *Milano e Venezia nel Bresciano nel primo '400*, in «Studi Veneziani», n.s., VIII, 1984, pp. 37-76, pp. 72-73; ID., *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, in «Archivio Veneto», CXVII, n. 162, 1986, pp. 5-30, p. 15; ID., *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in F. BARBIERI - P. PRETO (edd.), *Storia di Vicenza*, III/1, *L'età della repubblica veneta (1404-1797)*, Vicenza 1989, pp. 29-43; G. ALBINI, *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del '400*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 14, 1993, pp. 111-192, pp. 114-119.

⁹ G. M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 57-76; ID., *La tradizione statutaria nella Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana Superiore del 1468*, in M. CORTESI (ed.), *Gli statuti della Valle Brembana Superiore del 1468*, Bergamo 1994, pp. 13-62; G. M. VARANINI, *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV)*, in R. DONDARINI (ed.), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), Cento 1995, pp. 321-358, pp. 346-358. Le differenze tra le due realtà erano sensibili già tra XIII e XIV secolo: ID., *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (edd.), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna 1994, pp. 133-233, p. 203.

¹⁰ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1478.07.29.

¹¹ ASMi, *Sforzesco*, 784, 1483.08.09; ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1490.12.18.

¹² ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1490.04.17.

*capituli*¹³, difendevano le proprie norme scritte da ogni violazione e adombravano un diritto di resistere al potere che ingiustamente calpestava le loro prerogative, quando cioè avanzavano rivendicazioni che in altre realtà sarebbero state diritto esclusivo della nobiltà o delle città, le comunità rurali contribuivano a istituire, proprio nel momento in cui lo reclamavano, il proprio posto in tale ordinamento corporativo.

2. La cultura pattista nelle suppliche

2.1. Il patto

Nelle suppliche che firmavano, le comunità rurali delineavano un rapporto con il principe regolato da privilegi, patti, capitoli e *conventiones*, base su cui esse fondavano pure la legittimità delle richieste e delle rivendicazioni che affidavano a questi scritti. Gli uomini di Sonvico, ad esempio, si richiamavano ai loro «privilegi, exemptione, capituli et conventione» ossia ai «capitula, pacta et conventiones», quelli di Traona ai «capituli et contracti expressi in forma debita»¹⁴. Contenuto del patto era il reciproco impegno con cui i sudditi assicuravano la propria fedeltà e obbedienza e il proprio sacrificio per lo stato, il principe la gratificazione di un privilegio o di un'esenzione fiscale, la tutela della giustizia – intesa come la garanzia dei diritti acquisiti dai corpi e dai singoli – la difesa degli uomini e l'impegno a non alienare la giurisdizione che esercitava su di essi.

La fedeltà, così intesa, non era un obbligo senza contropartita. Pertanto essa poteva essere rivendicata nelle suppliche come un titolo di merito, che autorizzava ad attendersi dal duca una ricompensa, consistente nell'accoglimento di quanto richiesto: «crediamo esser senza dubio exauditi perché semper siamo stati fidelissimi de la bona memoria del illustrissimo ducha Filippo et siamo de le prelibate Signorie vostre»¹⁵. Alla fedeltà, poteva aggiungersi l'evocazione delle sofferenze patite: «li nostri benemeriti et effusione di sangue» erano esibiti da Teglio; gli uomini di Ponte chiedevano di essere soddisfatti nella loro istanza «considerata la fidelità e devotione hanno sempre hauto dicti homini in conservare quella valle dalli inimici a quel stato de Millano con grandissime perditione de robe & de persone»; Morbegno evocava addirittura la «corona martirii» patito «pro statu», che doveva condurre a farne prevalere le prerogative reclamate rispetto a quelle di un contraddittore macchiatosi di tradimento¹⁶.

Pure nelle parole degli altri protagonisti dell'interazione politica, come i signori locali e i magistrati periferici, emergeva la persuasione che la «fede» degli uomini non fosse gratuita e incondizionata, e dovesse continuamente essere alimentata dal principe¹⁷. Gli stessi duchi condividevano questa prospettiva: Galeazzo Maria Sforza nel 1467 accolse le lamentele degli abitanti di Teglio in merito al pagamento di un carico «deliberando più tosto bonificarli che deteriorarli, per la fede et devotione che ne portano»; nel 1473 promise a quelli della Valassina e di Mandello di non sottoporli al potere di un feudatario «volendo nuy compiacere ad le petitione vostre per la devotione et fede havete sempre portato ad nuy et al stato nostro»¹⁸. Era inoltre abituale

¹³ Tale promessa è invocata spesso: v. ad es. E. MOTTA, *I Sanseverino feudatari di Lugano e Balerna. 1434-1484*, in «Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como», II, 1880, pp. 153-185 e 193-310, p. 242.

¹⁴ ASMi, *Registri ducali*, 199, pp. 252-253, 1479.05.29; ASMi, *Sforzesco*, 1632, s.d. (Sonvico); ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d. Cfr. ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.08.12.

¹⁵ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1452.08.07. V. ancora ASMi, *Comuni*, 12, *Bormio*, s.d.

¹⁶ Nell'ordine, ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1476.04.16; ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d. V. ancora *TD*, I/1, p. 202, doc. 292, p. 269, doc. 394. Anche altre comunità paragonarono i propri privilegi e fedeltà a quelli dei loro competitori, per vincolare il principe ad un comportamento equanime. I valtelinesi in lite con il comune di Bormio, che voleva riconosciuto il diritto dei suoi uomini di non venir giudicati al di fuori di quella giurisdizione, anche per debiti contratti in Valtellina, reclamavano: «Noi siamo cusì privilegiati como loro... et certamente noi crediamo non essere mancho servitori fidelli de vostra illustrissima Signoria che li burmini, et ideo non debemo essere tractati nisi equaliter» (ASSo, *Notarile*, 517, f. 243r., 1491.11.11).

¹⁷ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.01.17; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1478.07.28; G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Chiavenna 2000, p. 392, doc. 362.

¹⁸ ASMi, *Sforzesco*, 781, 1467.09.13; ASMi, *Sforzesco*, 782, 1473.12.12. I principi apprezzarono la «dimostrazione di fede et amore... verso il stato nostro» degli uomini di Teglio nel frangente dell'assassinio di Galeazzo Maria Sforza, «e per questo tale loro deportamento serano sempre ben vidute et tractati da nuy» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.02.01).

presentare la conferma o l'approvazione di particolari privilegi e dei capitoli come un premio elargito alla fedeltà e alle benemeritenze acquisite verso lo stato e i principi¹⁹.

Non solo la fedeltà prestata meritava una contropartita; in un rapporto cronologicamente e logicamente rovesciato, si contemplava pure che conquistare la fedeltà degli uomini richiedesse al principe di anticiparne la ricompensa e di assecondarli nelle loro esigenze. Il capitano di Valtellina suggerì al duca e alla duchessa di venire incontro alle richieste avanzate dai bormiesi «azò che, convinti de benemeriti, volessero over non, havesero causa d'essere fideli e devoti al stato de prelibate vostre Excelentie»²⁰.

Suppliche e capitoli di comunità sono i documenti che più approfondiscono i contenuti concreti di questa contropartita che la «devozione» allo stato merita. Fin dai capitoli di dedizione, che seguivano l'atto di soggezione, al principe era richiesto lo svolgimento di una delle funzioni fondamentali del potere inteso come «ministerium»: la difesa e la tutela dei sudditi. Le suppliche invocavano il duca come colui che «adiuta et difesa» e l'esercizio della protezione dei soggetti a volte era presentato apertamente come un vero e proprio obbligo²¹.

Il principe stesso si faceva carico di questa incombenza come pertinente al suo onore. Francesco Sforza assunse il compito di difendere gli uomini di Viguzzolo «ut tenemur» e, a proposito di un'aggressione portata dai Vallesani ai suoi sudditi, scrisse «non poteressimo con honore nostro fare che in raxone non deffendessimo li nostri da le iniurie et oppressioni»²².

Ulteriore impegno del duca era quello di non alienare la sovranità²³. Nei capitoli di dedizione le comunità avanzano regolarmente la richiesta di non essere sottoposte al *dominium* di altri signori,

¹⁹ TD, II/1, pp. 525-536, doc. 610; BCCo, ms. 6.2.17, 1495.02.18. Lo stesso vale per la concessione di esenzioni: TD, I/1, p. 32, doc. 26, pp. 41-42, doc. 38.

²⁰ G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 375, doc. 330. Nel 1478 il duca istruì un suo commissario perché esortasse i valtelinesi alla devozione verso lo stato in un frangente in cui si addensavano minacce militari ai confini «sì per el bene suo, sì per li boni tractamenti quali hanno havuto semper da noi et da li nostri illustrissimi predecessori» (ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, 1478.12.02). La prospettiva della controparte non era diversa: scrivevano i bormiesi di «essere nuy dediti in anima et corpo a la prelibata vostra Signoria come meritatamente siamo obligati, maxime per havere sempre cerchato quella de complacerni per soa solita clementia» (ASMi, *Sforzesco*, 1156, 1493.10.23).

²¹ ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18. La comunità di Viguzzolo, nei capitoli di dedizione a Francesco Sforza del 1449, ottenuta l'esenzione da ogni onere, taglia e pedaggio, voleva «che la predicta Signoria sia obligata ad ogni persona, commune, collegio, corpo e universitate che volesse a li dicti homini de le supradicte cose fare innovatione, defendere de raxone o de facto». In un altro capitolo, poi espunto, pretendeva pure «che se per lo tempo advenire per alchuna persona del mondo, osia re, barone, signore, citade, terra, castelle, capitanei de aventura né de fantaria né de neguna gente de arme, siano che se volesano, a li dicti homini e contra la dicta terra fixesse mosto guerra iusta o iniusta, che la prelibata Signoria sia obligata totalmente, senza excusatione et contraditione alchuna del mondo, a dare adiutorio, consiglio e favore in tal modo che a li dicti homini e a la dicta terra e territorio suo fixesse levato ogni exercito contra di loro ponito e ogni inimica gente, e 'llevare contra li dicti homini ogni guerra ponita contra di loro, in tali modi e mainere che li dicti homini posseseno lo loro territorio lavorare e li fructi ricogliere» (ASMi, *Sforzesco*, 36, 1449.01.05). La comunità di Pontecurone avanzava l'istanza «che el prelibato illustrissimo signore sia et essere debia obligato quella tera et homini de Pontecurone e loro territorio et iuridictione perservare et defendere da zascaduno altro signore, tirano, comunitate et persona, el quale la dicta comunitate et homini de Pontecurone inquietase, molestase o a loro guera facesse per modo alcuno» (*ibidem*, 1449.01.29). Gli uomini della corte di Mattarella, di fronte soprattutto alla minaccia delle rivendicazioni giurisdizionali del vescovo di Novara, impegnarono ancora Francesco Sforza, nel momento della dedizione, alla loro difesa («quia dominus episcopus Novariensis pretendit habere dominium cum mero et mixto imperio contra homines curie Matarelle et <si> contingeret ipsum dominum episcopum presentem vel futurum movere litem contra ipsos homines curie Matarelle et procederet contra eos per censuram ecclesiasticam occaxione dominii seu aliqua alia occaxione iurisdictionem tangenti temporalem, teneatur prefata Dominatio ipsam causam et litem in se suscipere et eos deffendere a prefato domino episcopo et a quibuscumque personis volentibus invadere et occupare dictos homines». E ancora: «quod si in futuro contingerit aliquam dominationem vel comunitatem facere vel movere guerram contra ipsos supplicantes, quod prefata Dominatio teneatur totis viribus et suo stipendio auxiliari et deffendere») (ASMi, *Sforzesco*, 1522, 1450.03.26; cfr. ASMi, *Registri ducali*, 111, pp. 219-228, 1477.07.20).

²² Nell'ordine, ASMi, *Sforzesco*, 36, 1449.01.05; TD, I/1, p. 414, doc. 594. La comunità di Iragna, devastata dai Leventinesi e dagli elvetici, si rivolse ai duchi perché «se degnano deffendere da questa forza et providere come se convene» (TD, II/1, p. 280, doc. 323). Cfr. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 226, doc. 10.

²³ Cfr. *Parlamento sabauda*, I/1, *patria cismontana (1286 – 1385)*, a cura di A. Tallone, Bologna 1928, p. CXXIII; E. H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino 1957 [tr. it. di The

e dunque di non essere oggetto di un'investitura feudale; gli abitanti di Biandrate dichiararono addirittura che si sarebbero altrimenti ritenuti «a vincolo fidelitatis totaliter absoluti»²⁴. Spesso, quando questa evenienza comunque si verificò, gli uomini pretesero che la loro obbedienza non fosse automatica, ma dovesse essere ricontrattata con il feudatario. Essi sostennero la necessità di rifondare il rapporto di mutua obbligazione tramite la presentazione dei capitoli e, con una vigile coscienza del valore simbolico delle priorità, vollero che le loro istanze fossero approvate prima del giuramento di fedeltà dovuto al nuovo *dominus*, rafforzandone dunque il significato di condizioni della soggezione. Il consigliere ducale Lorenzo Terenzi da Pesaro, ottenute in feudo Bellano e Varenna, era sconcertato dalla pretesa di placitare i capitoli avanzata dai comuni cui aveva richiesto il giuramento: «io ho risposto che non serrà possibile trovare uno che avesse ricevuto feudo da vostra illustrissima Signoria e nante la fedeltà havesse capitolato cum li homini»²⁵. Gli abitanti di Mendrisio animarono un episodio di vera e propria ribellione contro i feudatari Sanseverino: lasciarono cadere nel vuoto gli insistenti richiami rivolti loro da Francesco Sforza all'«obedientia», oltraggiarono il podestà e respinsero in modo irridente i decreti ducali. Il commissario Antonio da Desio riferì: «essi intendevano poy anchora capitolare cum la magnifica madona Aluisa [Cossa, vedova di Francesco Sanseverino] inance che li prestasseno obedientia». L'enfasi che gli uomini ponevano sul carattere condizionato anche del potere del feudatario e sul vincolo che egli contraeva, oltre che con il signore di Milano, pure con i suoi sudditi, venne spesso stigmatizzata. Il proposito che muoveva gli abitanti di Mendrisio – ridefinire le condizioni della soggezione a seguito dell'infeudazione – parve all'ufficiale Antonio da Desio un'insubordinazione all'autorità del duca («me rispundevano come se non havesino a obedire la Signoria vostra»), mentre era il coerente rifiuto di considerarsi automaticamente vincolati da un gesto con il quale il principe aveva alienato la sovranità²⁶. Uno dei capitoli presentati dalla Val Travaglia, quando, dopo un duro conflitto con il suo signore Franchino Rusca, fu di nuovo concessa a quest'ultimo, intendeva garantire agli uomini una soggezione condizionata al rispetto dei capitoli stessi da parte del feudatario: «che sia declarato in quanto che 'l prefato conte et soi fioli contrafecisseno a predicti capituli, ipso iure sian privati de dicta plebe [di Travaglia] e sia devoluta al nostro illustrissimo signore». Questo però era chiedere troppo, secondo il duca di Milano: la risposta fu «che ad essi homini non specta imponere tal pena»²⁷.

Un motivo insistente delle suppliche delle comunità era poi la difesa dei privilegi: nelle frequenti occasioni in cui le concessioni accordate erano minacciate dalle pretese di altre comunità, in cui erano violate dall'iniziativa dei singoli e delle stesse magistrature centrali e periferiche dello stato, il principe era chiamato a svolgere il suo ruolo di garanzia. In alcuni dei testi generati da queste circostanze, la fedeltà e i benemeriti acquisiti di fronte al principe sono collegati in modo diretto ed esplicito al privilegio, tramite un nesso causale e consequenziale forte. Gli uomini di Sonvico difendevano i «privilegia, exentio & pacta» che «ob dictorum hominum erga statum dominorum Vicecomitum fidem & devotionem confirmata et aprobata fuerunt»; quelli della Val Lugano invocavano il rispetto dei «capituli alias concessi... per consideratione de la loro chiara fede et

King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, 1957 Princeton], pp. 149-163; J. A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna 1991 [tr. it. di *Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV a XVII)*, Madrid 1972], I, pp. 391-396; J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumanda. Concepcion de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid 1992, pp. 109 ss.

²⁴ G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, cit., p. 42, n. 10. V. ancora TD, I/1, p. 8, doc. 4, p. 13, doc. 5, p. 14, doc. 6, p. 24, doc. 19; P. BUZZETTI, *Il Palazzo Biturrito dei Conti Balbiani e le Mura di Chiavenna*, Como 1916, pp. 50 e 53. Ottenere quest'assicurazione fu pure lo scopo di una supplica delle comunità di Mandello e Valassina (ASMi, *Sforzesco*, 782, 1473.12.12).

²⁵ ASMi, *Sforzesco*, 782, 1472.06.26. Cfr. F. M. VAGLIENTI, «Fidelissimi Servitori de Consilio suo Secreto». *Struttura e organizzazione del Consiglio Segreto nei primi anni del ducato di Galeazzo Maria Sforza (1466-1469)*, in «Nuova Rivista Storica», LXXVI, 1992, pp. 645-708, p. 659, n. 65.

²⁶ TD, I/3, p. 332, doc. 1763. Gli insistiti precedenti richiami all'obbedienza e la condanna della disobbedienza degli uomini da parte dello Sforza sono *ibidem*, p. 271, doc. 1666, p. 284, doc. 1684, p. 295, doc. 1702.

²⁷ ASMi, *Comuni*, 83, *Val Travaglia*, s.d.

devotione»²⁸. In un'altra occasione, ancora Sonvico andò oltre: sostenne che l'esenzione che difendeva non era stata accordata a titolo gratuito, ma letteralmente acquistata dai sudditi con la fedeltà e con il sangue versato per lo stato, e come tale era intangibile. Gli uomini ne chiesero infatti il rispetto «havendo loro supplicato, accaptata o sia comprata tale exemptione con le persone, sangue et vita loro et per la fidelitate, per le quale hanno patito tanto danno, strazio et ruina»; per questo pretendevano che non fosse possibile «tore la resone et exemptione de dicti supplicanti, aquistata con il sangue et vita de dicti poveri homini»²⁹. In questo modo adoperavano un argomento desunto direttamente dalla dottrina politica e giuridica – la quale considerava irrevocabili i privilegi concessi a remunerazione di un servizio (*remuneratoria*) –, e che trovava una sintonia piena e un'eco diretta nel linguaggio delle contemporanee rimostranze dei corpi: ad esempio alle Cortes di Tortosa, nel 1421, il rappresentante del ceto nobiliare difese le «leggi della terra», che, diceva, erano state «comprate e pagate»³⁰.

In ambito fiscale, pur mancando nello stato di Milano una prassi parlamentare, l'imposizione doveva passare comunque attraverso l'accomodamento e la contrattazione con i corpi. Se dunque la facoltà del principe di imporre il prelievo era sganciata dal consenso dei ceti, tuttavia le «conventiones» (somme fisse dovute annualmente dalle comunità alla camera ducale, concordate una volta per tutte e riconosciute nei capitoli), precise promesse e condizioni dal contenuto specifico conferivano connotati pattizi all'obbedienza anche in questo campo. Gli impegni fiscali erano infatti regolati, secondo alcune comunità valtellinesi, da «conventiones, pacta, concordia et compositiones»: erano parole molto simili a quelle che nelle suppliche definivano la più generale obbligazione politica, e dunque già delineavano la base giuridica – il rispetto delle condizioni che avevano sancito l'obbedienza – per giustificare l'opposizione a eventuali richieste esorbitanti o inusitate del potere centrale³¹. Ad esempio, quando il vicario del capitano di Valtellina impose al Consiglio di valle di pagare una somma di denaro, i convenuti «hane risposto non essere atenuti a questo per vigore de privilegii e exemptione hano da la prelibata Signoria vostra»³². Gli uomini di Morcote, «quando zurarono la fidelità... la zurarono con questa conditione», che non potessero essere costretti a condividere i carichi fiscali con la Val Lugano. Contro le pretese del capitano di valle potevano allora chiedere ai Maestri delle entrate che «non li volessemo lassare gravare contra il debito né fare iniuria»³³. Avendo i duchi revocato loro il diritto di esigere un pedaggio, i bormiesi sollevarono una ferma protesta: affermarono che di quell'introito «raxonevolmente non potevamo

²⁸ Nell'ordine, ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.03.04; TD, II/1, p. 58, doc. 66. Teglio si attendeva che il principe sarebbe stato a maggior ragione incline alla tutela della condizione di quelli, tra i sudditi privilegiati, «de li quali per longa et manifesta experientia gli è noto la fede, l'amore et la singulare affectione» (ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18).

²⁹ ASMi, *Registri ducali*, 199, 252-253, 1479.05.29.

³⁰ J. A. MARAVALL, *Stato moderno*, cit., I, p. 350. Cfr., ad es., J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987, pp. 215-217; P. L. ROVITO, *La rivolta dei notabili. Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria citra. 1647-1650*, Napoli 1988, pp. 10-11; A. M. HESPANHA, *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid 1989, p. 400; J. VALLEJO, *Ruda equidad*, cit., pp. 354-356; M. ASCHERI, *Le practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in A. DEBENEDICTIS - I. MATTOZZI (edd.), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994, pp. 37-53, p. 48; A. DEBENEDICTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995, pp. 176-177; EAD., *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001, pp. 283-284. In Lombardia, anche secondo il giurista Martino Garati il privilegio concesso come «recompensatio servicii» o «per viam conventionis» non poteva essere revocato (MARTINUS DE GARATIS, *Tractatus de principatu*, Biblioteca Trivulziana di Milano, cod. 138, f. 59v., rubrica 33). Cfr. G. SOLDI RONDININI, *Il Tractatus de principibus di Martino Garati da Lodi*, Milano 1968.

³¹ Cfr. F. M. VAGLIANTI, «Sunt enim duo populi». *Esercizio del potere ed esperimenti di fiscalità straordinaria nella prima età sforzesca (1450-1476)*, Milano 1997, pp. 1-7; L. ARCANGELI, *Ludovico tiranno?*, in E. SAITA (ed.), «Ioson la volpe dolorosa». *Il ducato e la caduta di Ludovico il Moro, settimo duca di Milano (1494-1500)*, Milano 2000, pp. 29-38, p. 30; EAD., *Esperimenti di governo: politica fiscale e consenso a Milano nell'età di Luigi XII*, in L. ARCANGELI (ed.), *Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512)*, Milano 2002, pp. 253-339, pp. 272 ss. La frase citata è tratta da ASSO, *Notarile*, 109, ff. 388r.-389r., 1438.01.15.

³² ASMi, *Sforzesco*, 719, 1455.02.01. Pochi anni dopo, la comunità di Morbegno, rivendicando i «soy capituli et privilegii», conseguì l'intervento del duca, che impedì ai Maestri delle entrate di «rompere dicta sua raxone» (ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, 1469.11.27).

³³ TD, II/1, p. 454, doc. 509.

esser privati perché, avanti che se sottomettesse a la casa di Visconti, antiquissimamente noy l'havevamo posseduto et poy confirmato de signor in signor fin a vostra Signoria»³⁴.

Imposizioni di gravosità straordinaria, inoltre, come gli oneri per la fortificazione dei borghi in Valtellina e Valchiavenna, posero ai principi problemi da affrontare sul piano non solo della composizione politica, ma anche della legittimazione ideologica: proprio in questo caso, emersero da un lato la preoccupazione delle autorità centrali di giustificare la richiesta con l'utilità dei sudditi e dunque di allontanare la possibile accusa di vessarli indebitamente, e dall'altro la consapevolezza delle comunità di possedere fondate ragioni da far valere. Scrivendo ai tiranesi – e in modo più succinto ai chiavennati – il duca affermò che le opere di fortificazione sarebbero state «in perpetua salveza et conservatione de le loro persone, mugliere, fioli et facultade da omne novità»³⁵. Gli abitanti di Tirano pretesero che il principe ricambiassero la loro «promissione» di pagare con un'altra «promissione», di difenderli in una lite confinaria e accordare loro esenzioni e privilegi³⁶. In seguito, nel corso di un contenzioso suscitato da un pagamento che avevano a lungo differito, affermarono che il principe «non li deba astringere ad quello non è convenuto». È significativo che, nella circostanza, il duca non abbia contestato il principio per cui i sudditi non potessero essere aggravati per somme maggiori rispetto agli impegni definiti, ma lo fece proprio e soltanto su questa base censurò l'inadempienza dei tiranesi: scrisse infatti «molto se siamo maravegliati, perché non se pò negare che la promessa non fosse facta»³⁷. Anche trattando la posizione di singoli, si proclamò e riconobbe come «la iusticia vole che nissuno sia arctato ad pagare quello non deve»³⁸.

2.2. Il principe giusto

Filosofi e giuristi medievali avevano identificato nella giustizia la funzione per eccellenza del sovrano: supremo giudice e massimo garante dell'ordinamento, erano sue incombenze la conservazione del privilegio, il rispetto ed anzi la tutela della normativa locale e, più in generale, la difesa dei diritti e delle prerogative acquisite dai sudditi, il riguardo del loro *status* nonché delle «condizioni» stesse alle quali essi avevano accettato la soggezione. Il suo intervento in questa trama di prerogative e autonomie, dunque, non avrebbe dovuto essere innovatore o perturbatore degli equilibri dati, ma, al contrario, finalizzato a rimuovere i conflitti che fossero sorti tra i corpi³⁹.

³⁴ G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., pp. 387-388, doc. 352.

³⁵ G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 292, doc. 164, p. 409, doc. 389 (da cui è tratta la frase citata).

³⁶ G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., pp. 410-411, doc. 393.

³⁷ G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., pp. 407-409, doc. 388-389.

³⁸ G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 494, doc. 578.

³⁹ Per l'origine di questa visione, v. O. GIERKE, *Political Theories of the Middle Age* [1900], Cambridge 1987, pp. 34-35, 74, 84; H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re*, cit., pp. 76-165; E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966, pp. 137-149; P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicista medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 186 ss., 364 ss.; O. BRUNNER, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, Bologna 1988² [tr. it. di *Sozialgeschichte Europas im Mittelalter*, Göttingen 1978], pp. 51-58, 133-149; Q. SKINNER, *Le origini del pensiero politico moderno, I, Il Rinascimento*, Bologna 1989 [tr. it. di *The Foundations of Modern Political Thought. The Renaissance*, Cambridge 1978], pp. 115-140; D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» fra Medio Evo e prima Età Moderna*, in V. I. COMPARATO (ed.), *Modelli nella storia del pensiero politico*, Firenze 1987, pp. 103-122; A. BLACK, *Political thought in Europe. 1250-1450*, Cambridge 1992, pp. 35, 152-155; K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993; M. VIROLI, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma 1994, pp. 43-47; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 1995, pp. 94-98, 130-144; ID., *Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in «Quaderni fiorentini», 25, 1996, pp. 267-284. Cfr. ancora O. VON GIERKE, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche. Contributo alla storia della sistematica del diritto*, Torino 1974² [tr. it. di *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*], pp. 205-245; É. LOUSSE, *La société d'Ancien Régime. Organisation et représentation corporatives*, Louvain 1943, pp. 325 ss.; A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne*, Milano 1979; A. M. HESPANHA, *Visperas del Leviatán*, cit., pp. 232 ss., 398 ss.; ID., *Justiça e administração entre o Antico Regime e a Revolução*, in B. CLAVERO - P. GROSSI - F. TOMAS Y VALIENTE (edd.), *Hispania entre derechos propios y derechos nacionales*, Atti dell'incontro di studio (Firenze - Lucca, 25-27 maggio 1989), Milano 1990, I, pp. 135-204, pp. 136-140; C. SECRETAN, *Les privilèges berceau de la liberté. La Révolte des Pays-Bas: aux sources de la pensée politique moderne (1566-1619)*, Paris 1990; A. DE BENEDICTIS,

Le suppliche lombarde del '400 sono pervase dal tema della giustizia: l'aspirazione di chi scrive è spesso che sia fatta «iustitia», la lamentela è di vedersela negata, cioè di essere vittima di un'«iniuria»; questi sono i motivi che il più delle volte conducevano a rivolgersi al duca⁴⁰. Anche nelle lettere che la cancelleria inviava in periferia e negli altri documenti che essa produceva, il principe è colui che salvaguarda i diritti di ciascuno, colui che opera secondo il principio espresso nella celebre massima «ius suum cuique tribuere»⁴¹.

Tuttavia si constata che le formule che evocano questo ruolo nelle molte suppliche inerenti a conflitti interpersonali o intercomunitari sono di norma molto povere. Signori e feudatari, ufficiali, comunità, notabili e sudditi di modeste condizioni si rivolgevano ai duchi con espressioni stereotipate: invocavano il duca e la duchessa «che sempre sono solite amministrare resone», ovvero «la vostra Excellentia quale sappiamo sole sempre fare ogni cossa iuridicamente»; imploravano il principe affinché agisse «per sua solita iustitia»⁴². Alcune di queste espressioni mutuavano addirittura l'immagine del principe fonte del diritto: «fontane de iustitia», «fontane de iusticia et equitate», «fonte de iustitia», «fontana di rasone». Tale metafora, tutt'altro che innocente, aveva servito i primi tentativi, quali le innovative affermazioni di Federico II, di rovesciare il rapporto tradizionale tra sovrano e diritto, in modo che il primo non fosse più solo garante e conservatore del secondo, ma suo creatore ed *origo*⁴³.

Introduzione. Giustizia, società e corpi in età moderna: alcuni spunti di riflessione, in A. DEBENEDICTIS - I. MATTOZZI (edd.), *Giustizia, potere e corpo sociale*, cit., pp. 11-22; EAD., *Politica, governo e istituzioni*, cit., pp. 243-295; A. DEBENEDICTIS (ed.), *Specula principum*, Frankfurt am Main 1999; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 529-547, 633-647; L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 407 ss.; A. MUSI, *La fedeltà al re nella prima età moderna (a proposito di un libro di Rosario Villari)*, in «Scienza & Politica», 12, 1995, pp. 3-17.

⁴⁰ La comunità di Tirano, rigettando un candidato alla podesteria della terra, per motivi che si riferivano alla «rasone», all'«honestate» e all'«equitate», chiedeva al duca e alla duchessa «non ne voglia lassare fare torto né iniuria come è de costume de vostre Excelentie, de non lassar far torto a niuna persona, immo de amar la iustitia» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.09.14). La comunità di Valtellina lamentò l'esercizio della giurisdizione del podestà di Bormio anche sui valtelinesi: «certificandose noi la mente de vostra Excelentia essere che fra li servitori de quela sia servata equale iustitia, n'è parso per questa nostra supplicare et pregare essa vostra Signoria non ne faza iniuria in concedere seu suportare che li burmini posseno sequestrari li nostri valleriani» (ASSo, *Notarile*, 517, f. 243r., 1491.11.11). Anche la comunità di Como chiedeva che non le fosse fatta «iniuria» in merito ad una questione relativa alla difesa della sua giurisdizione nel contado riconosciuta dal decreto di Filippo Maria Visconti detto del Maggior magistrato (*TD*, I/2, p. 226, doc. 952). Cfr. ancora *TD*, II/1, pp. 474-475, doc. 536. Cfr. H. NEVEUX - E. ÖSTERBERG, *Valeurs et normes de la paysannerie dans la période d'édification de l'État: une interprétation comparative*, in P. BLICKLE (ed.), *Résistance, représentation et communauté*, Paris 1998, pp. 217-254, pp. 226-232.

⁴¹ I duchi dichiararono «cum nostre sit intencionis unicuique iusticiam indifferenter fieri» (*TD*, I/1, p. 306, doc. 442) e si presentarono «desiderosi de remove da li nostri subditi ogni iusta querella» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.03.31). L'assenso o l'intervento ducale nella collazione dei benefici, avveniva nella preoccupazione che a nessuno «iniuria inferatur» (ASMi, *Sforzesco*, 781, 1469.06.28; *ibidem*, 1469.11.29), che tutto si svolgesse «sine tamen preiudicio iuris alterius» (*ibidem*, 1469.10.06; cfr. ASMi, *Sforzesco*, 782, 1474.02.06), e che ogni prerogativa fosse esercitata «per quelli ad chi spectat» (ASMi, *Sforzesco*, 781, 1470.01.05). Il duca istruì un ufficiale: «volemo provedi ita et taliter che né l'una né l'altra parte possa dolersi de iustitia» (*TD*, I/3, pp. 80-81, doc. 1405); scrisse ad un altro «non volemo patire che a niuno sia facto torto» (*TD*, II/1, pp. 79-80, doc. 88). Gian Agostino da Vimercate riferì ai cittadini comaschi riuniti «la mente de vostra illustrissima Signoria essere che ogniuno vivese bene et che niuno fosse opresso né inurato da niuno ufficiale» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1476.08.01). V. ancora ASMi, *Comuni*, 42, *Mandello*, 1494.05.31; *TD*, I/2, p. 38, doc. 670, p. 131, doc. 806, p. 325, doc. 1101; *TD*, I/3, p. 227, doc. 1602, p. 485, doc. 1974; *TDII*/1, p. 135, doc. 161, p. 412, doc. 454, p. 436, doc. 486, pp. 474-475, doc. 536; G. SCARAMPELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 261, doc. 92. Cfr. M. G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del convegno internazionale (Milano, 28 febbraio-4 marzo 1983), Milano 1983, I, pp. 147-169, p. 168; C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187, pp. 147 e 172, n. 296; R. BELLOSTA, *I capitoli di riforma in materia di uffici e di amministrazione emanati dal Consiglio segreto sforzesco nel 1455*, in «Nuova Rivista Storica», LXXXVI, 2002, pp. 155-184, p. 158. V. ancora *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. Manganelli, II, Como 1945, p. 347, per un esempio visconteo.

⁴² Nell'ordine, ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.12.08; *TD*, I/2, p. 61, doc. 705; ASMi, *Sforzesco*, 782, 1472.03.11. Cfr. ancora ASMi, *Comuni*, 90, *Voghera*, s.d.; *TD*, I/2, p. 80, doc. 731; *TD*, I/3, pp. 231-232, doc. 1608, p. 538, doc. 2054.

⁴³ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.07.23; *ibidem*, 1478.04.28; ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1486.08.25; ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, 1494.07.07; ASMi, *Registri ducali*, 121, p. 433, 1494.05.09; ASMi, *Comuni*, 34, *Domodossola*, 1499.02.09.

Politicamente più alto e soprattutto mai corrivo nei confronti di ogni pretesa autoritaria, è invece il discorso nelle suppliche che difendono quei diritti generati dal rapporto stesso con il duca, cioè accordati dal suo *placet* alle richieste contenute nei capitoli o riconosciuti tramite privilegi ed esenzioni. La giustizia che il duca doveva garantire consisteva infatti pure nel rispetto e nella tutela delle condizioni e degli *status* che egli stesso o i suoi predecessori avevano istituito o ratificato. Tuttavia, nella pratica politica, le situazioni di privilegio non erano pacifiche e incontrastate: le comunità dovevano salvaguardarle instancabilmente e accanitamente contro decisioni ed atti dello stesso principe, o delle magistrature centrali e periferiche dello stato, che le eludevano. Una delle vie più battute dalle comunità per difendere le proprie prerogative era la stesura di una supplica da sottoporre al duca, in cui ricordavano le concessioni passate e i contenuti dei capitoli, e in cui si dovevano delle iniziative, promosse dal signore stesso o dai suoi ufficiali, che esse ritenevano lesive dei loro diritti⁴⁴. Ora, è proprio nei testi originati da queste circostanze e animati dai toni più scopertamente rivendicativi – piuttosto che in quelli prodotti in occasione di contese con signori locali, altre comunità, singoli individui –, che il nesso argomentativo tra giustizia e privilegio si stringe, l'aspettativa circa il ruolo del duca diventa più esplicita e la formulazione dell'ideale di lunga tradizione del sovrano che agisce secondo giustizia acquista maggiore nitidezza.

Il comune di Teglio nel 1498 dovette difendere una prerogativa riconosciuta alla terra già nei capitoli di dedizione a Francesco Sforza, per cui nessun suo abitante poteva essere giudicato da altri che dal podestà ivi insediato, ma minacciata da una decisione degli ufficiali di Ascanio Sforza, fratello del duca e signore della Valtellina. La comunità supplicò Ludovico il Moro Sforza: «benché cognoscamo non essere necessario persuadere la Excelentia vostra a la observatione di nostri privilegi, in farla a la commune utilitate di la sua et nostra republica di la Castelantia di Telio..., nondimeno vogliamo pregare quella a la iusticia et observatione di quilli»⁴⁵.

Un principe chiamato all'«observatione» dei privilegi era, più in generale, un principe cui si chiedeva esplicitamente di svolgere un compito di conservazione degli *status* riconosciuti, che scongiurasse l'innovazione come perturbatrice dell'equilibrio dei rapporti che i corpi privilegiati intrattenevano tra loro e con l'autorità centrale. La giustizia viene allora identificata con il mantenimento dello *status quo* per quanto riguarda tutte quelle concessioni, fiscali e giurisdizionali, che precisavano la collocazione delle comunità nello stato territoriale. Ancora secondo gli uomini di Teglio «proprium sit optimi et iustissimi principis unumquodque in privilegiis, iuribus, consuetudinibus et concessionibus suis conservare et manutenerere»⁴⁶. La medesima comunità affermò gli stessi concetti anche in volgare: «tanto più sinceramente ricoremo a la prelibata Excelentia vostra quanto che naturalmente quella è inclinata a servare la fede et ogni opera de iustitia et cescaduna persona favoregiata et privilegiata da li soi illustrissimi et puotentissimi signori predecessori dil stato suo adiuta et difesa»⁴⁷. Bormio era stato a lungo in lite con i sudditi della Lega Grigia a causa del diritto, rivendicato da questi ultimi e negato dalla comunità, di portare armi entro i confini della terra; poi una sentenza di due vicari generali dello stato di Milano, con il consenso del primo segretario ducale, aveva riconosciuto le ragioni dei

Cfr. E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, Milano 1988³ [tr. it. di *Kaiser Friedrich der Zweite*, Berlin 1928], pp. 214, 333; E. H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re*, cit., p. 85, n. 31; W. F. CHURCH, *Constitutional Thought in Sixteenth-Century France. A Study in the Evolution of Ideas*, Cambridge 1941, p. 38, n. 50, p. 53, n. 30; É. LOUSSE, *Absolutisme, Droit divin, Despotisme éclairé*, in «Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte», XVI, 1958, pp. 91-106, p. 92; A. ROMANO, «*Specula principum*» e legislazione regia nell'esperienza dell'Italia meridionale, in A. DEBENEDICTIS (ed.), *Specula principum*, cit., pp. 170-192, pp. 189, 192.

⁴⁴ Comunque il confine tra suppliche inerenti a conflitti interpersonali e suppliche che lamentavano o difendevano le decisioni del principe o l'operato dei suoi ufficiali era talvolta labile, perché se nel contenzioso si verificava l'intervento di una magistratura o del duca, questo poteva divenire il nuovo motivo di doglianza dei sudditi. Cfr. A. WÜRGLER, *Voices From Among the «Silent Masses»: Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, in «International Review of Social History», XLVI, 2001, Supplement, pp. 11-34; C. NUBOLA, *La «via supplicationis» negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in C. NUBOLA - A WÜRGLER (edd.), *Suppliche e «gravamina»*, cit., pp. 21-63.

⁴⁵ ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18. Cfr. *Teglio: terra dell'Arcivescovo. Statuti ed Ordini della Castellanza e del Comune di Teglio*, a cura di D. Zoia, [Teglio 1996], p. 153.

⁴⁶ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

⁴⁷ ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18.

bormiesi. Di fronte al nuovo rischio che un ambasciatore della Lega riuscisse a persuadere il duca di Milano a rivedere la sentenza e ad accordare ai grigionesi la licenza richiesta, contro i suoi privilegi e statuti, la comunità ricordò al principe il suo ruolo, quello di chi «non sole lasare fare iniustitia ad alcuna persona, nec lasare innovare cosa alcuna contra li privilegi et statuti»⁴⁸. La corte di Mattarella, paventando che la concessione di non sottostare alla tassa del sale, confermata da ultimo nei capitoli di dedizione a Francesco Sforza, fosse revocata, «contra lo usitato sempre may, et contra la dispositione di essi capituli», ne chiedeva invece l'osservanza «perché la Signoria vostra già non è usata de inovare a li boni stilli et usanze servati continue al tempo de li... signori Vesconti» ovvero per «non innovare ad le bone consuetudine de li prefati signori Veschonti suoy precessori»⁴⁹. La comunità di Valassina e i comuni di Mandello, Varenna, Bellano, Corenno, della Riviera di Lecco e del Monte d'Introzso, concessi in feudo a Gaspare Sanseverino, avendo dalla loro una «promissa» del duca stesso «cha più may non sariammo ad altri infeudati», si dolsero di esser ceduti «in pigno», invocarono «la iustitia, honestà et bontà sforzescha» e denunciarono una deliberazione che «saria contra ognia raxone, fede, bontà et honestà» ed «equitate», precisando che tutto ciò avveniva «ad torto»⁵⁰.

Essere giusto, cioè osservare la fede e stare ai patti, era infine la condizione perché il principe meritasse la protezione divina: la duchessa, secondo gli uomini di Morbegno, «sine dubio semper sarà deffensata da Dio, non mancando de iustitia a li suoy veri servitori»⁵¹.

2.3. Lo scioglimento del vincolo di obbedienza e la resistenza

Coerentemente con i principi secondo i quali il primo dovere del duca e di chi agisce a suo nome è essere giusto, ed è il rispetto di tale dovere a vincolare gli uomini alla soggezione, alcune comunità arrivarono ad affermare che, per contro, all'«iniuria» o al «torto» non si deve obbedienza. Ancora una volta il ristretto numero di suppliche di chiara ispirazione contrattualistica appare isolato entro una più ingente quantità di testi in cui l'obbedienza non viene messa in discussione o in cui addirittura si esclude apertamente questa possibilità. Nel 1454, ad esempio, in una richiesta di riconferma del podestà in carica, numerosi cittadini comaschi esordivano: «Benché a li subditi non sia licito a dare lege al suo signore, ma a le sue sempre cum fede et amore obedire, pur a le volte è licito a li subditi aricordare al suo signore la gloria, l'honore et bene suo et il bene, comoditate et tranquillitate de li subditi»⁵². A conferma di quanto si è già detto, sono le concrete situazioni di conflitto con l'autorità centrale e i suoi ufficiali a suscitare il ricorso ad argomentazioni più coraggiose, che legittimino il diritto della comunità a porsi di fronte al principe con un atteggiamento rivendicativo, abbandonando una remissione alla volontà del duca così conciliante come quella espressa dai cittadini comaschi.

Il diritto di opporre la disobbedienza all'«iniuria» può essere usato, innanzi tutto, contro un magistrato. Nel 1456 un aspro confronto oppose il commissario ducale Antonio da Casale e gli uomini di Val Antigorio, secondo i quali l'ufficiale pretendeva una somma di denaro cui non aveva diritto, che pertanto loro gli avevano fino a quel momento rifiutato. La supplica in cui la comunità fornisce la sua ricostruzione dei fatti è un testo molto ricco. Si è già detto che il valore della «rasone» è richiamato in moltissime suppliche e pure l'antinomia «rasone»/«torto» ne ispira sovente l'argomentazione. Ma in questa circostanza gli uomini si spinsero oltre. Lo scritto, infatti, è centrato sulla contrapposizione tra due coppie di termini e di concetti: ragione/torto, cui corrispondono, in parallelo, obbedienza/disobbedienza. È dunque la sua stessa costruzione retorica che, pure in mancanza di una formulazione esplicita, veicola il principio per cui solo alla giustizia si deve obbedienza, mentre di fronte all'ingiustizia («torto») si può essere disobbedienti. La parola «raxone» vi ricorre ben undici volte, con tre significati diversi: quello di argomenti a proprio favore («le raxone»), quello di ragione (come contrario di torto) e quello di giustizia. Per

⁴⁸ ASMi, *Comuni*, 12, *Bormio*, s.d.

⁴⁹ ASMi, *Comuni*, 42, *Matarella*, s.d.

⁵⁰ ASMi, *Sforzesco*, 1156, 1495.09.09; ASMi, *Sforzesco*, 1632, 1495.09.28; ASMi, *Sforzesco*, 1156, 1495.10.06. Cfr. C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937, pp. 82 ss.

⁵¹ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.

⁵² ASMi, *Sforzesco*, 718, 1454.08.07.

quest'ultimo significato poi si possono distinguere due sfumature: il senso tecnico di esercizio della giurisdizione e quello più lato di ciò che avviene secondo il giusto (nell'espressione stereotipata «de raxone»).

Gli uomini sostennero apertamente che la «raxone» era dalla loro parte e che il loro diverso comportamento verso i magistrati statali era dovuto all'inclinazione di questi ultimi verso la giustizia o verso il torto. Dopo che il Consiglio segreto aveva scritto agli abitanti di Val Antigorio di presentarsi davanti ad Antonio da Casale per porgergli le loro «raxone», avendo però assicurato «che 'l non ce sia fato torto, anzi uxato umanità», essi si erano effettivamente recati al cospetto dell'ufficiale, «per essere obidienti ad essa vostra litera». Ad una magistratura che promette giustizia e scongiura il torto si deve dunque obbedienza. Antonio da Casale ha però loro negato giustizia («non ce è stato modo che lui habia voluto videre né intendere dicte nostre raxone, se non in menazarce, dicendoce vilania et meterze a le prexone»). Di fronte ad un ufficiale che non prendeva in considerazione le loro «raxone», la condotta degli uomini fu quindi coerentemente speculare rispetto a quella tenuta nei confronti dell'ingiunzione del Consiglio segreto: «per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Significativamente dal duca i supplicanti si aspettavano comprensione, segno che essi ritenevano che la loro disobbedienza all'ufficiale ingiusto potesse trovare posto nell'ordine legale garantito dal principe: «siché essa vostra Signoria poe bene comprendere che, per tale alegate raxone, siamo stati duri – et seremo – se prima non dicemo la nostra raxone a la Signoria vostra»⁵³.

Anche un feudatario e commissario ducale in una zona di confine, Giovanni Balbiani, stabilì un nesso forte e legittimante tra l'ingiustizia di un ufficiale, intesa stavolta nel senso del mancato rispetto dei privilegi riconosciuti a una comunità nei capitoli di dedizione, e la resistenza. Il Consiglio segreto aveva conferito a Luchino della Croce, grazie all'adoperarsi e all'influenza di Gian Andrea da Corenno, l'incarico di commissario sul contrabbando delle biade e la podesteria di due località lariane (Corenno e Introzzo) tuttavia soggette alla giurisdizione della Valsassina, «contra li suoy capituli quali hano cum essa [Signoria]». L'operato di Luchino rischiava, secondo il Balbiani, di «meter li homeni in rebelione, li quali ne soni de malissima voglia e sono venuti da mi a lamentarse che non voleno patire questo, che gli sia roto li suoy capituli e che el dicto Zohanne Andrea debia esser caxone de meterli in rebelione». Anche in questo caso la disobbedienza ad un ufficiale ingiusto non appare incompatibile con l'ordine politico e giuridico dello stato. L'atteggiamento del Balbiani, come si è detto ufficiale e feudatario del duca, non fu infatti di censura; anzi, egli decise di costruire la lettera in modo favorevole alla comunità. L'autore non compare nel testo come testimone neutrale dei fatti, ma come interlocutore degli uomini; di essi, inoltre, riporta, in modo indiretto, le argomentazioni, di cui si appropria al punto da parafrasarle, mentre non assume mai la prospettiva di Luchino della Croce, non ne riferisce le parole e non ne media la posizione. Non solo il commissario giustificò gli abitanti della Valsassina, nel momento in cui ne accettava e ne condivideva la versione dei fatti, che individuava nella violazione dei loro capitoli la «caxone» di un'eventuale insubordinazione; pregò il duca di riceverne i procuratori, di fare in modo che fossero «servati li suoy capituli», di allontanare Gian Andrea da Corenno; infine raccomandò «li dicti homeni, che soni fidelli servitori d'essa [Signoria]»⁵⁴.

Alcune suppliche estendono anche al rapporto con gli Sforza il medesimo diritto alla disobbedienza, nel caso in cui i sudditi fossero vittime di «iniuria». Si tratta, in queste occasioni, di prese di posizione comprensibilmente prudenti: è significativo che la definizione per eccellenza del potere ingiusto cui si può legittimamente resistere – tirannia – non sia mai impiegata a riguardo del principe, ma soltanto per stigmatizzare il governo dei feudatari⁵⁵ o la condotta di ufficiali irrispettosi dei privilegi e degli *status* dei sudditi⁵⁶.

⁵³ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.03.28.

⁵⁴ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.06.21.

⁵⁵ La comunità di Valchiavenna, ad esempio, lamentò di essere stata «molto tyranizata» dai signori Balbiani (P. BUZZETTI *Il palazzo biturrito*, cit., p. 50).

⁵⁶ Un capitano di Valtellina fu definito dagli uomini di Teglio «tyranno usurpatore» a seguito del tentativo di infrangere il privilegio di separazione giurisdizionale dal resto della valle di cui essi godevano (ASMi, *Sforzesco*, 1152,

La prima reazione di fronte ad un provvedimento stabilito dal duca e ritenuto ingiusto è, in questi documenti, l'incredulità circa la sua reale intenzione. Quello del sovrano che agisce contro i diritti dei sudditi perché male informato e mal consigliato non è solo un *topos* di grande fortuna, ricorrente nelle nostre suppliche come in molti altri testi coevi e successivi. Si trattava, infatti, di un mito sentito e diffuso: esso sostanziava la concezione della sovranità che ispirava le comunità lombarde anche al di là delle esigenze di costruzione retorica delle loro suppliche e lettere, e che era incoraggiato e accreditato dagli stessi signori di Milano⁵⁷. Prove decisive del suo profondo radicamento sono alcune testimonianze esterne alle comunità circa le forme in cui questo convincimento si levava e si diffondeva, accompagnato da inquietudine e forte coinvolgimento emotivo. Scrisse il podestà di Morbegno: «dicti homeni tutti remaseno sbigutiti ... dicendo et alegando dicti homeni non volere né potere credere che la prelibata Excelentia vostra gli debia infringere dicti capituli et privilegii, et che voleno per questa casone mandare da vostra Excelentia li oratori suoi»⁵⁸. Molti altri scritti potrebbero confermare i sentimenti di sincero smarrimento e profondo sconcerto che suscitavano le disposizioni contrarie al «solito», e la riprovazione che si indirizzava verso i cattivi consiglieri o il segretario ducale, accusato di scrivere lettere e decidere «senza saputa» del principe⁵⁹. La presenza nelle suppliche degli attributi leggendari del principe giusto che non poteva, se non appunto per errore, calpestare le condizioni privilegiate, non era però solo un modo, se vogliamo estremo, per salvare un modello di sovranità comunque saldamente radicato nell'animo dei sudditi. Tale presenza, infatti, si arricchiva di ulteriori motivi, mediati evidentemente da considerazioni più riflesse: trattandosi, in questi casi, della difesa di prerogative e diritti sanciti da capitoli e statuti, cui il principe poteva derogare giuridicamente soltanto *ex certa scientia*, affermarne al contrario l'inconsapevolezza e insinuare l'aggiramento della sua volontà, era un primo modo per contestare la legittimità dei provvedimenti sgraditi e ottenerne la revoca⁶⁰.

Venuto meno il beneficio dell'inconsapevolezza, al principe che non cessava di infrangere i privilegi delle comunità e che, così facendo, mancava di osservare la giustizia, era rimproverato di infangare l'onore proprio e dei predecessori, nonché dei magistrati che avevano agito per loro conto, di macchiare la gloria propria e degli avi. Con questo argomento, onore e gloria dei duchi vengono fatti consistere in primo luogo nel mantenimento dei privilegi accordati ai corpi e delle condizioni loro riconosciute. Disattendere le «ordinatione» definite in passato da Galeazzo Maria Sforza e dai suoi consigli da parte della vedova e del figlio sarebbe andato, secondo gli abitanti di Traona, «in grandissima vergonia del prelibato vostro consorte e padre e del suo Consilio, quale

1484.02.24). Un podestà di Tirano fu accusato di essere un «tirampno», per avere, tra l'altro «facto iniuria a li zentilhomini» (G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 418, doc. 404).

⁵⁷ In un decreto del 1377 Galeazzo Visconti riconobbe «sepe tam ex sugestionibus non veris tam ex importunitate petentium et pro eis intercedentium per nos concessa seu facta sunt rescripta, decreta, statuta seu littere, que reperiuntur esse et sunt derogatoria statutis, decretis aut sententiis prius editis et latis». Ritirò pertanto tutti i decreti e le lettere emessi in passato in violazione di diritti riconosciuti e mise i sudditi in condizione di accertare la verità della sua eventuale intenzione di intervenire contro le prerogative acquisite, grazie all'«impressio nostri buletini secreti» sui relativi documenti (*Statuti di Como*, II, cit., pp. 347-348).

⁵⁸ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1476.04.20.

⁵⁹ L'espressione citata è tratta da ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1497.04.05. V. ancora ASMi, *Comuni*, 12, *Bormio*, s.d.: «Li dicti homini se credeno che quela persona quale ha preponuto questa cosa ad la Excelentia vostra non piglia le parte del tuto, né habia intregamente (sic) significato come iace la cosa». Cfr. ASMi, *Comuni*, 42, *Matarella*, s.d.; G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 406, doc. 386, p. 411, doc. 393 ecc.

⁶⁰ In un caso all'inconsapevolezza, si aggiunse esplicitamente anche il carattere lesivo di già istituiti diritti di terzi che aveva il provvedimento: quando Morbegno contestò le concessioni d'autonomia a Traona (*infra*, § 5), protestò l'invalidità di un capitolo favorevole approvato alla controparte, «quia non facit mentionem ... de precedentibus capitulis antea squadre Morbegnii et d. Petro de Ponte concessis», «cum igitur priora capitula observari debeant» (ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.). Cfr. G. GORLA, «*Iura naturalia sunt immutabilia*». *I limiti al potere del «principe» nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII*, in B. PARADISI (ed.), *Diritto e potere nella storia europea*, Firenze 1982, pp. 629-684, pp. 648-652; J. KRYNEN, «*De notre certaine science...*». *Remarques sur l'absolutisme législatif de la monarchie médiévale française*, in A. GOURON - A. RIGUARDIERE (edd.), *Renaissance du pouvoir législatif de l'État*, Montpellier 1988, pp. 131-144; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici*, cit., pp. 542-544; L. MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., p. 50; D. QUAGLIONI, *La legislazione del principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in S. GENSINI (ed.), *Principi e città*, cit., pp. 1-16, pp. 13-15.

per tre volte ha stabilito quello era ordinato per soa Excelentia, et in vergonia de li ... doctore domino Augustino [Rossi] et domino Alesandro [Spinola], commissarii speciali sopra ciò de vostra Signoria». Questo perché, come viene espresso con un principio generale, è «la mazore vergonia si faccia a signori a revocarli seu temptare de revocare quello è facto con tanta maturidade». Dunque gli uomini supplicavano il rispetto di quei provvedimenti «per servare iustitia et l'honore de tanto signore vostro consorte e padre et de tanto Senato et doctori e de vostra Signoria»⁶¹. Gli uomini di Sonvico, oltre che all'onore, si riferivano alla gloria dei principi: «né pono credere dicti supplicanti che vostre Signorie debiano patire se debia derogare ... al honore et fede de li prelibati signori passati»; chiedevano pertanto di non «derogare a li privilegi, fede et gloria de li prelibati signori»⁶².

In questi frangenti le comunità si sentivano autorizzate a biasimare l'operato del principe: «essi vostri servetori de Trahona si trovarano malcontenti»⁶³; in occasione di una temuta infrazione dei loro privilegi, i bormiesi si dicevano «non pocho contrariati»⁶⁴; «malcontenti» si proclamarono anche i comuni di Mandello, Varenna, Bellano, Corenno, della Riviera di Lecco e del Monte d'Introzio, perché ceduti in feudo⁶⁵. Ancora più esplicitamente, gli uomini di Morbegno ritenevano che, se «maltrattati», avrebbero potuto legittimamente lamentarsi della condotta del duca («como maltrattati, semper se haverano ad dollere de vostra Signoria che li sia manchata de iustitia et che li habia rupta la fede et capituli suoy»); in altra occasione scrivevano «de le quale [Signorie] semper se haveriamo ad dolere quando non li provedesseno»⁶⁶. Pure in una circostanza diversa, anche se sempre di giustizia negata, a seguito cioè di un omicidio rimasto impunito, gli abitanti di Sondalo «cum maxima lamenta et debita però et solita reverentia, son constricti dolerse sive de vostra Excelentia sive de li officiali de quela»⁶⁷.

Sono parole che risaltano nel linguaggio di un carteggio in cui, di norma, sono solo i duchi a potersi dichiarare «malcontenti» della condotta dei loro ufficiali, degli uomini o dei signori locali. Tuttavia le conseguenze di una decisione con cui il duca veniva meno al proprio ruolo potevano essere più gravi. In particolare alcune suppliche apertamente contrappositive svolgono con notevole lucidità i passaggi logici che portano dalla constatazione dell'infrazione dei privilegi e delle condizioni stabilite e sanzionate con l'approvazione dei capitoli di dedizione all'interpretazione di questo atto come il mancare del principe alla sua funzione di tutore della giustizia e, di conseguenza, come rottura dell'impegno bilaterale contratto con i sudditi, fino alla dichiarazione di questi ultimi di non volere subire «iniuria» e la finale minaccia di uno scioglimento della loro obbligazione verso lo stato⁶⁸.

Innanzitutto l'inosservanza del privilegio era apertamente intesa come un atto con cui il duca veniva meno al suo stesso ruolo, quello di colui che in primo luogo avrebbe dovuto assicurare giustizia. La comunità di Morbegno chiedeva l'esecuzione di una «ordinatione» ducale circa l'integrità territoriale della podesteria che vi faceva capo, poi smentita da successive decisioni,

⁶¹ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

⁶² ASMi, *Registri ducali*, 199, pp. 252-253, 1479.05.29.

⁶³ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

⁶⁴ ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.08.15.

⁶⁵ ASMi, *Sforzesco*, 1156, 1495.09.09

⁶⁶ Rispettivamente ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.05.18.

⁶⁷ ASMi, *Comuni*, 79, *Sondalo*, 1480.12.01.

⁶⁸ Cfr. M. D'ADDIO, *L'idea del contratto sociale dai sofisti alla Riforma e il «De principatu» di Mario Salomonio*, Milano 1954; G. CASSANDRO, *Resistenza (diritto di)*, in A. AZARA - E. EULA (edd.), *Novissimo Digesto italiano*, XV, Torino 1968, pp. 590-613; M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 126-128; D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, pp. 29 ss.; ID., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 15-34; M. VAN GELDEREN, *The political thought of the Dutch revolt*, Cambridge 1992; A. BLACK, *Political thought*, cit., pp. 148-152; J. VALLEJO, *Ruda equidad*, cit., pp. 332 ss.; A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto*, cit., pp. 164-193; EAD., *Politica, governo e istituzioni*, cit., pp. 297-327; A. M. HESPANHA, *A resistência aos poderes*, in J. MATTOSO (ed.), *História de Portugal*, IV, *O Antigo Regime (1620-1807)*, Lisboa 1992, pp. 451-459; J.-C. ZANCARINI (ed.), *Le Droit de résistance. XII^e-XX^e siècle*, Paris 2001; M. TURCHETTI, *Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours*, Paris 2001, pp. 217-480.

«altramente... essa comunitate poterà dire esserli rupta la fede de suy capituli et manchato de iustitia»⁶⁹.

In questo modo il duca rompeva il rapporto con i sudditi – che doveva fondarsi sull'impegno vicendevole – e ne spezzava la reciprocità. Da parte loro i sudditi tenevano a precisare di patire incolpevoli una diminuzione dei loro diritti, «non havendo noy commesso alcuna cossa per la quale vostra Excelentia... ne voglia derogare & infrangere quello che... habiamo recognosciuto da li illustrissimi predecessori de vostra Excelentia et da quella confirmati»⁷⁰. Alterato dall'iniziativa unilaterale e ingiustificata del principe, il medesimo rapporto si mutava in uno scambio vizioso, in cui l'oltraggio e il torto diventavano la paradossale ricompensa dei sacrifici patiti e della fedeltà costantemente prestata. Gli abitanti di Tirano si rivolsero al principe «certifichando la vostra Excelentia che, quando ad quella fosse stato a piacere, gli havessamo dati li figlioli nostri, per amore portamo ad quella, l'haveriamo fato, aspetando perhò da quella che la nostra obediensa & intrinsecha amorevolezia non ne deba cedere in male como forse ne ha ceduto per lo passato»⁷¹. Gli uomini di Morbegno scrissero: «troppo li dole debbano ricevere iniuria et danno per retributione del sangue per loro sparso et robbe consumpte in servizio di questo stato»⁷². Anche i comuni valtellinesi di parte guelfa si ritenevano autorizzati a lamentare gli svantaggi dalla loro lealtà: chiedevano che fossero rimesse loro le spese di mantenimento di soldati ad una fortezza della valle, «aliter haverano debita causa de dolersi et puorano dire che la loro hobedientia ye sia semper dampnoxa»⁷³.

Si trattava di un passaggio fondamentale dell'argomentazione, perché nella dottrina contrattualistica il re che arreca danno al popolo ne autorizza la resistenza⁷⁴. A questo punto poteva infatti essere tratta la conclusione, in realtà adombrata piuttosto che svolta, per cui gli uomini, non volendo legittimamente vedere la loro lealtà retribuita con l'ingiuria, potevano reputarsi sciolti dai vincoli infranti dal duca per primo. I traonesi, ellitticamente, annunciavano: «non patirano tanta iniustitia»⁷⁵. Più esplicitamente gli abitanti di Morbegno scrissero: «pregamo vostra Signoria non voglia mancharni de iustitia acìò ce [che] ad nuy, quali semper siamo stati soldati del stato milanese senza soldo, non ne manchi l'animo né la solita fede et devotione»⁷⁶. In altre due occasioni, più minacciosamente, avvertirono il principe che, «facendoli tale inuira, non li accreseria fede et devotione né obligatione alcune verso il stato»⁷⁷.

⁶⁹ Più oltre, impiegando un sinonimo, si parlerà di «mancharli la rasone» (ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.). Secondo la stessa comunità una decisione diversa «saria de directo contra la iustitia et fede ad nuy promissa per li capituli nostri» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.04.11), ossia, in un'altra supplica, «contra ogni iustitia et bene del stato vostro et anche contra li capituli concessi per li predecessori vostri ad dicta comunitate» (ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.). Per la comunità di Traona la revoca di un'«ordinatione» già più volte approvata «sarebe la maiore iniuria et iniustitia si facesse may a servitori» (ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.).

⁷⁰ ASMi, *Sforzesco*, 1153, 1491.06.14. Molte espressioni sono del tutto analoga a questa, impiegata da Bormio; lo stesso argomento fu utilizzato anche da Pier Maria Rossi, potente signore parmense: G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, p. 275. Secondo MARTINUS DE GARATIS, *Tractatus de principatu*, cit., «exemptio potest revocari propter ingratitude» (f. 60r., rubrica 47) e «civitas perdit privilegium propter delictum suum» (f. 61r., rubrica 67).

⁷¹ ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1490.09.26.

⁷² ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d. In un'altra supplica pregarono il duca e la duchessa «non ne vogliano manchar de iustitia, né rumpere la fede ad nuy promissa per li illustrissimi predecessori vostri et observata tanto tempo passato, però che questa nostra comunitate non merita questo mal tractamento in retributione de li nostri boni deportamenti verso il stato vostro» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.04.11).

⁷³ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d. [1478-9].

⁷⁴ Durante la rivolta contro Filippo II, gli Stati generali dei Paesi Bassi partirono proprio dalla considerazione dello stesso scambio iniquo delineato dalle suppliche di Tirano, Morbegno e dei comuni guelfi di Valtellina («attendu que le Roy est délibéré de ruiner ceux qui luy ont rendu jusques ores toute fidélité, obéissance & prompt service»), per fondare, sulla base della *raison* e della *loy*, il diritto dei sudditi di resistere con le armi (C. SECRETAN, *Les privilèges*, cit., p. 45). Cfr. MARAVALL, *Stato moderno*, cit., p. 454; R. VILLARI, *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento, con «Il cittadino fedele» e altri scritti politici*, Roma-Bari, 1994, pp. 73-74.

⁷⁵ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

⁷⁶ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.04.11.

⁷⁷ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.; gli stessi concetti e termini sono ripresi in ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.05.18.

Il ritiro dell'obbligo di obbedienza a un principe che non garantiva giustizia, restituiva ai sudditi il diritto di farsi giustizia da sé. Questa facoltà, nelle nostre suppliche, talvolta era solo un'allusione indiretta: gli uomini di Traona, ad esempio, chiesero la ratifica di precedenti decisioni, in modo da «tenirli in pace»⁷⁸. Talvolta era una possibilità ventilata, ma subito accantonata, quando si affermava che solo il rispetto e l'obbedienza per il duca trattenevano i supplicanti dal procurare autonomamente quanto chiedevano. In altre occasioni tale eventualità venne invece affermata con minore cautela. Nel 1480 gli uomini di Sondalo lamentarono che l'inerzia del principe e dei suoi ufficiali aveva lasciato impuniti gli assassini di un loro vicino. Loro «se vorebano defendere» ma non lo fanno «per la granda reverentia et obedientia chi à essa comunitate verso vostra Excelentia»; sollecitavano però il duca a «providere che in lo havenire vivarano in pace et securamente», dicendosi pronti, in caso contrario, a provvedere loro direttamente («farano demonstrationi che non sone pecore... se contra de lore firà comisso manchamento alcuno senza casione») ⁷⁹. Ancora maggiore rilievo hanno le affermazioni del comune di Morbegno, dal momento che esso rimproverava al duca non di mancare di punire l'ingiustizia, ma di commettere egli stesso ingiustizia. Una volta che agli uomini fosse «mancato de iustitia» «ne daria materia de deffendere le nostre rexone contra essi trahonesi con quello meliore modo poteremo: da loro non intendemo essere sforzati»⁸⁰.

Anche la mancata ottemperanza ad un altro dei doveri del sovrano, la difesa dei sudditi, avrebbe restituito questi ultimi alla loro *libertas*. Già in precedenza, nella Germania meridionale, la legittimità del potere era stata agganciata all'effettivo esercizio degli obblighi di difesa: «dobbiamo servire i signori affinché essi ci proteggano. Se non lo faranno, noi, per diritto, non saremo loro debitori di nulla»⁸¹. Questo argomento ha ancora, nel XV secolo, una notevole vitalità: qualora infatti l'autorità centrale si fosse dimostrata incapace di attendere al suo compito, anche le comunità rurali lombarde si sarebbero ritenute sciolte dal loro vincolo di soggezione. La stessa supplica di Sondalo di cui si sono riferiti alcuni passaggi può essere intesa come una denuncia non solo di un caso di giustizia negata, ma pure dell'incapacità del duca di farsi carico del compito di mantenere i sudditi in pace e sicurezza. Gli uomini di Viguzzolo non si limitarono a impegnare Francesco Sforza alla loro tutela politico-militare, ma posero tale incombenza come condizione risolutiva: «quando per la prelibata Signoria non se possese adoperare e fare di questo liberatione, a la dicta terra e homini sia licito di fare pace, tregua, confederatione, adherentie, conligatione, sutometersse ad ogni altri signori da li quali posseseno havere adiutorio e liberatione e che per questo li dicti homini non possano essere reclamati rebelli né traditori de la prelibata Signoria»⁸². Pure un soggetto esterno alle comunità, il commissario di Bellinzona, nel 1467 giustificò il giuramento di fedeltà prestato dagli abitanti di Biasca alla Confederazione elvetica con il mancato aiuto ricevuto: «vedendosse quili poveri homini de Abiascha cussi crudelmente oppressi et habandonati d'ognia secorso, hanno piato acordo et facto fidelitate a' dicti de Liga»⁸³.

Le squadre di Morbegno e Ponte (le federazioni di comuni che facevano capo a quei centri) pretesero, per questo motivo, di non essere tenute ad una corresponsione di denaro stabilita ai tempi della Repubblica Ambrosiana, il debole governo instauratosi durante la vacanza del principato, tra la morte di Filippo Maria Visconti e l'affermazione di Francesco Sforza. Almeno la comunità di Morbegno aveva espressamente vincolato la Repubblica Ambrosiana (la *Libertas Mediolani*), al momento della dedizione: essa «teneatur et debeat conservare et defendere» gli

⁷⁸ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

⁷⁹ ASMi, *Comuni*, 79, *Sondalo*, 1480.12.01. Anche due parentele nobili ossolane rivendicarono il diritto di respingere la violenza dei loro nemici con la violenza, qualora il principe non le avesse garantite («pregando [vostra Signoria] se degna fare provixione, altramente vim vi repellere licebit») (ASMi, *Comuni*, 34, *Domodossola*, 1498.09.25).

⁸⁰ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.05.18.

⁸¹ O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983 [tr. it. di *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien 1965], p. 369.

⁸² ASMi, *Sforzesco*, 36, 1449.01.05.

⁸³ TD, II/1, p. 299, doc. 347.

uomini e i loro beni «a quibuscumque gueram et discrimen, vel vim, seu fortiam inferentibus»⁸⁴. Di conseguenza, poiché quell'autorità era stata invece incapace di tutelarli (essa «tunc ad tuendum et manutenendum se nec alios minime apta foret») e li aveva costretti a difendere se stessi da soli, rischiando la loro vita e le loro sostanze, «sine aliquo ipsius Libertatis [Mediolani] subsidio», le squadre di Morbegno e Ponte pretendevano di essere state nuovamente poste «in eorum libertate», fino al momento della dedizione a Francesco Sforza. Per questo ritenevano che da loro non si potesse pretendere nulla legittimamente⁸⁵.

3. Le comunità

Gli ideatori e gli estensori materiali delle lettere e delle suppliche qui esaminate non sono noti. La firma che le suggella («commune et homines de...» «conscilium, commune et homines de...» o altre formule analoghe) individua un autore collettivo che costituisce il livello cui la nostra analisi deve arrestarsi. Ciò non toglie che sia possibile delineare meglio la fisionomia di questi firmatari, articolando e distinguendo le diverse realtà rappresentate dagli organismi istituzionali cui si deve la produzione dei documenti che qui interessano.

Le suppliche dai contenuti politici più ricchi riportano alle maggiori comunità delle valli (in Valtellina Traona, Morbegno e Sondalo; ai suoi margini giurisdizionali Teglio e Bormio; nel Luganese la castellanza di Sonvico) o a quelle aggregazioni di comuni (la parte guelfa valtellinese, le squadre di Morbegno, Ponte e Traona, l'*universitas* della Valtellina nel suo complesso, la Valsassina e la Valassina, la Val Antigorio e la corte di Mattarella nell'Ossola Superiore) che avevano dato vita ad organismi federativi dotati di consigli deliberativi entro i quali i singoli centri concertavano decisioni e condividevano iniziative politiche⁸⁶. Sia le maggiori comunità, sia le federazioni avevano redatto propri statuti e avevano stipulato con il duca propri capitoli, godevano di privilegi ed esenzioni e dunque avevano già conseguito quei riconoscimenti del proprio *status* che potessero fondare legittimamente la loro azione rivendicativa.

Per la diocesi di Como è possibile dare una misura indicativa della taglia delle comunità in questione grazie ai dati demografici riportati in una visita pastorale del tardo '500. Si trattava, innanzi tutto, di comuni costituiti non da un unico centro abitato, ma da un nucleo (*terra* o *villa*), che fungeva da baricentro, e da più piccoli insediamenti contadini che ne punteggiavano il territorio. Il comune di Morbegno era allora abitato da circa 400 fuochi nel capoluogo (corrispondenti a 2.500 persone) e 120 nei villaggi dipendenti, Traona da 140 fuochi, Ponte da 510 (360 vivevano nella *terra*), Teglio da 786 (265 residenti nel centro), Sondalo da 700 (250 aggregati nella *villa*), Bormio da 1600 (700 dei quali nel borgo), Sonvico da 145⁸⁷.

L'indagine sul linguaggio del patto politico consente dunque di far luce su un aspetto dell'iniziativa di centri rurali che si ponevano perlopiù in posizione intermedia tra le città e i villaggi e su quella degli organismi federativi (le squadre, i terzi e le *universitates vallium*), che coordinavano più comuni e, dunque, rappresentavano ampie e composite realtà territoriali di fronte al potere ducale. Anche i centri più attivi non erano sicuramente paragonabili alle città lombarde; anzi, talvolta non raggiungevano nemmeno quella taglia semi-urbana che poteva essere riconosciuta ad alcune «terre» della Pianura. Essi però si distinguevano pure dai comuni di più modeste dimensioni. Vari elementi contribuivano a definire quest'ultimo confine: una stratificazione sociale più articolata, una vita economica più vivace e ricca (i centri valtellinesi ricordati erano tra i comuni cui l'estimo

⁸⁴ C. G. FONTANA, *Selva o sia raccolta storica d'avvenimenti seguiti nella Valtellina e contadi vicini (1749)*, a cura di B. Leoni, Sondrio 1985, p. 73.

⁸⁵ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d. Cfr. C. DE KEGEL-SCHORER, *Bauern am Reichstag? Zum Verhältnis reichsunmittelbarer ländlicher Gemeinwesen zur Reichsstandschaft*, in H. R. SCHMIDT - A. HOLENSTEIN - A. WÜRLER (edd.), *Gemeinde, Reformation und Widerstand. Festschrift für Peter Blickle zum 60. Geburtstag*, Tübingen 1998, pp. 433-441, p. 439.

⁸⁶ Sulle federazioni di valle, v. G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, cit., pp. 138-142; sulle fazioni valtellinesi come federazioni di comuni, M. DELLA MISERICORDIA, *Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447)*, in «Società e storia», XXII, 1999, pp. 715-766, pp. 731-745.

⁸⁷ *Atti della visita pastorale diocesana di F. Feliciano Ninguarda vescovo di Como (1589-1593)*, a cura di S. Monti, Como 1992, I, pp. 249, 268, 322-326, 330-335, 363, 395; II, p. 419, n. 1.

del 1531 attribuirà le maggiori capacità contributive)⁸⁸, organismi istituzionali meglio organizzati, e soprattutto, ad accomunare realtà diverse, statuti approvati dal principe, capitoli e concessioni sulla cui base rivendicare una condizione di privilegio.

Scendendo ai ranghi più bassi della gerarchia degli insediamenti rurali, la capacità di comunicare attraverso testi scritti con l'autorità centrale diminuisce bruscamente fino a venire meno del tutto. Spesso i comuni più piccoli e deboli non avevano propri statuti di cui esigere il rispetto, né privilegi da reclamare o concessioni da ricordare⁸⁹. Anche per questo, di molti e anzi probabilmente della maggior parte di questi organismi della Valtellina e del Luganese, a volte non è sopravvissuta neanche una supplica, a volte rimane la traccia di una produzione scritta limitata ad un solo testo o poco più, spesso di contenuti poverissimi, dettati da necessità impellenti e lontani dalle rivendicazioni politiche alte sulle quali ci si è soffermati. Tuttavia questi comuni di rango più modesto affidavano rimostranze e richieste ai documenti concertati all'interno delle federazioni sovra-comunali: questi organismi, dunque, sebbene effettivamente egemonizzati e indirizzati dai centri più forti e intraprendenti (gli stessi in grado di muoversi singolarmente e indipendentemente), offrivano anche a quelli minori l'opportunità di vedersi riconosciuto un posto nella struttura corporativa dello stato.

Nel 1481, il consigliere ducale Nicodemo Tranchadini, che vantava nel proprio *cursus honorum* incarichi «in li più degni lochi ... de Italia», percepì le ambizioni dei comuni più vivaci come grottescamente sproporzionate al loro livello effettivo⁹⁰. Inviato come commissario ducale in Valtellina, ebbe parole d'ironia e irritazione per Teglio e Bormio, comunità cui, a suo dire, «pare essere la più degna republica de Italia». Tali apprezzamenti, però, a dispetto degli intenti denigratori di colui che li ha lasciati, segnalano a maggior ragione come notevole l'adozione del linguaggio politico contrattualistico (che qui sembra arricchirsi delle sfumature di un repubblicanesimo rurale) in queste comunità di montagna. La medesima circostanza rivela anche come la disponibilità di tali armi intellettuali agevolasse concretamente i corpi territoriali nelle loro iniziative e rivendicazioni: come stigmatizzava ancora il Tranchadini, i valtellini, avvalendosi di quella auto-rappresentazione repubblicana, si poterono «arrogare ... tanta libertà» da ritardare ostinatamente il pagamento della tassa che egli era stato incaricato di raccogliere. Dunque i maggiori comuni dell'area, di cui uno sguardo non benevolo svelava la relativa modestia, reperirono nuove risorse politiche grazie al loro aggiornamento culturale: divennero infatti capaci di modellare meglio le loro aspirazioni ricorrendo allo stesso patrimonio di argomenti e parole che, negli stessi decenni, stava trovando un crescente successo in tutta Europa, ma di cui finora è stato apprezzato il peso soprattutto nelle posizioni e nei reclami delle città⁹¹.

4. Il mutamento politico e la memoria delle comunità

Il contesto politico-istituzionale delle suppliche non ha solo una determinazione spaziale, ma anche una cronologica, non è cioè solo lo stato di Milano, ma lo stato di Milano nel '400. Esso è definito, a mio avviso, dalla più generale parabola percorsa dalla dominazione visconteo-sforzesca, che condusse l'esercizio del potere dei signori, dai modi brutali e propriamente tirannici che caratterizzarono il pieno '300, verso forme più legali e rispettose dell'assetto pluralistico del dominio. Gli interventi sugli statuti delle comunità, ad esempio, si fecero meno invasivi; divennero più circospette anche le azioni signorili che ledevano apertamente la *Libertas ecclesie*, per quanto riguarda le appropriazioni di beni ecclesiastici e il conferimento dei benefici vacanti⁹². Nel

⁸⁸A. BOSCACCI, *Gli estimi del 1531 in Valtellina*, in «Bollettino della Società Storica Valtellinese», LIII, 2000, pp. 185-222.

⁸⁹ Lo dimostrano, ad esempio, i capitoli del villaggio valtellino di Fusine: ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

⁹⁰ ASMi, *Sforzesco*, 784, 1481.08.12

⁹¹ ASMi, *Sforzesco*, 784, 1481.09.14. Cfr. A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni*, cit., p. 288. Cfr. ancora *supra*, testo corrispondente a n. 30.

⁹² Circa gli statuti, v. G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (edd.), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1991, pp. 7-45, pp. 21-32. Mi parrebbe difficile collocare in età viscontea una risposta così moderata come quella che venne dal duca e dalla duchessa nel 1477 ai rappresentanti della Val Antigorio: questi ultimi proposero una gerarchia delle fonti del diritto che anteponeva gli statuti locali ai decreti ducali; la replica dei principi si limitò a equiparare le due fonti senza

contempo, la crescita economica e politica, e dunque della capacità di contrattazione, di molte comunità del contado, assecondata dai duchi, favorì la disseminazione di prerogative e privilegi a vantaggio di molti borghi e centri rurali di medie dimensioni. A tale parabola non ostano i paralleli processi, che hanno goduto di una maggiore visibilità storiografica, di irrobustimento della capacità di governo e accentramento, e nemmeno quegli esperimenti quattrocenteschi di regime arbitrario e proto-assolutistico che pure vennero stigmatizzati dai contemporanei: resta infatti vero che una dedizione accompagnata da una così ampia remissione al potere discrezionale del sovrano come quella di Bergamo a Giovanni di Boemia nel 1331 o una pratica e una concezione del potere signorile quali furono messe a punto da Bernabò Visconti (morto nel 1385) sarebbero state impensabili nel clima del secolo successivo⁹³.

L'assetto costituzionale del dominio cambiò dunque profondamente tra XIV e XV secolo, non solo per gradualità ripensamenti delle opzioni di governo e lenti riassetamenti dei rapporti di forza, ma anche per l'intervento di brusche rotture politiche e costituzionali. I disordini – scatenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti (1402) e durati, talvolta, alcuni lustri – incrinarono il controllo urbano e statale delle periferie e incisero in modo permanente sulle asimmetrie e sugli equilibri interni del dominio. Purtroppo, la vicenda archivistica, che ha conservato quasi esclusivamente documenti della seconda metà del '400, non consente di cercare traccia di questa discontinuità nella produzione e nella tipologia delle suppliche e delle lettere delle comunità. Questa stessa discontinuità, però, si è comunque impressa negli atti successivi, tradotta dalla logica testuale delle suppliche in una soglia della memoria.

La rievocazione del passato in questi documenti è un'operazione retorica che, per molte ragioni, riveste una notevole rilevanza⁹⁴. Innanzi tutto, una cultura che legittimava il godimento di ogni prerogativa in base al suo esercizio concreto, continuo e risalente a tempo immemorabile, faceva di molte suppliche delle rassegne di concessioni già ottenute, di conferme e riconoscimenti accordati e poi mantenuti, senza contrasto, *in viridi observantia*⁹⁵. Morbegno elaborò due suppliche che costituivano una sorta di essenziale cronaca del comune, capace di percorrere a ritroso già alcuni decenni. Nel racconto trovava posto anche il conflitto politico nei tormentati anni di instabilità seguiti alla morte di Filippo Maria Visconti, pure appiattito sui temi della fedeltà dei supplicanti e delle prove di slealtà dei loro avversari. Erano però soprattutto i provvedimenti del principe, le lettere ducali, i capitoli, le infeudazioni a costituire l'ordito di questa storia della comunità,

rovesciarne il rapporto di priorità a favore dei decreti. La richiesta era che gli ufficiali «in introitu eorum officii iurare debeant ad sancta Dei evangelia manu corporaliter tactis scripturis in manibus deputandorum per ipsos communitatem et homines de observando statuta, privilegia, concessionones et exemptiones dictorum vallis et hominum dicte vallis prout iacent ad litteram et de reddendo bonum ius et bonam iusticiam tam in civilibus quam in criminalibus secundum ipsa statuta et privilegia, et ubi ipsa statuta ad plenum non disponerent, servent et servare debeant decreta ducalia». La replica fu: «concedimus quod omnes officiales tenantur iurare servare statuta dicte vallis ac decreta ducalia, quod quidem iuramentum prestetur et prestari debeat in manibus deputandorum per ipsos homines Vallis Antigorii» (ASMi, *Registri ducali*, 111, pp. 204-205, 1477.07.19). Per le questioni connesse ai patrimoni e ai benefici ecclesiastici, v. G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXV, 1973, pp. 353-393, p. 393; F. SOMAINI, *Processi costitutivi*, cit., pp. 782-783.

⁹³C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1984, pp. 378-387, 394-409; F. LEVEROTTI, «Governare a modo e stillo de' Signori...». *Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76)*, Firenze 1994; L. ARCANGELI, *Ludovico tiranno?*, cit.; A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 245-255.

⁹⁴Cfr. A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto*, cit.; EAD., *Identità politica di un governo popolare: la memoria (culturale) dei Tribuni della plebe*, in A. DE BENEDICTIS (ed.), *Diritti in memoria, carità di patria. Tribuni della plebe e governo popolare a Bologna (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 1999, pp. 13-83; L. ARCANGELI, *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in L. ANTONIELLI - C. CAPRA - M. INFELISE (edd.), *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, Milano 2000, pp. 76-113; M. TURCHETTI, *Tyrannie et tyrannicide*, cit., pp. 451-452; A. GAMBERINI, *Il cartulario degli Scotti di Piacenza fra memoria familiare e cultura pattizia*, relazione presentata al Convegno *Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo*, Parma, 11-12 ottobre 2002 (in corso di stampa).

⁹⁵Cfr. A. TORRE, *Vita religiosa e cultura giurisdizionale nel Piemonte di antico regime*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd.), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna 1999, pp. 181-211, pp. 206 ss.

scandita dalle concessioni di diritti e dai documenti che li comprovavano⁹⁶. Teglio richiamò, dopo il 1466, lettere patenti del 1440 e la loro successiva osservanza durante il principato di Francesco Sforza (1450-1466)⁹⁷. In anni seguenti il 1476, gli uomini del Borgo di Tresivio tornavano ad esenzioni concesse nel 1433 e nel 1450⁹⁸; quelli di Traona, rivolgendosi a Gian Galeazzo Maria Sforza e alla madre, rievocavano le decisioni del padre e marito Galeazzo Maria, del nonno Francesco Sforza, del bisavolo Filippo Maria Visconti, nonché dell'intermedio governo della Repubblica Ambrosiana⁹⁹. Sonvico, scrivendo nel 1477, tornava ancora a Filippo Maria Visconti e, due anni dopo, difendeva le proprie esenzioni sulla base della loro «observantia de sexanta o setanta anni che non n'è memoria in contrario»¹⁰⁰.

Rammentare al duca le decisioni dei suoi antenati assumeva poi un significato più compiuto all'interno della concezione politica pattista, secondo la quale egli non poteva contravvenire alle decisioni e ai riconoscimenti accordati dai suoi predecessori: la pignola enumerazione di quanto stabilito dagli avi era allora un modo per richiamarlo a quella coerenza rispetto a disposizioni del passato in cui si individuava uno dei fondamenti del suo onore di principe. Anche le prove di lealtà dei sudditi, le loro esperienze più drammatiche, vissute in tempi più o meno lontani – le case distrutte dai nemici, le morti patite a causa della fedeltà – erano oggetto di memoria: le si rievocava in modo talvolta generico, talvolta invece in relazione a particolari frangenti di grave difficoltà per lo stato. Pure questa operazione acquista un senso pieno all'interno della cultura pattista: tali dimostrazioni erano il modo in cui le comunità avevano «acquistato» i loro privilegi, inviolabili perché remunerativi di servizi, e dunque erano la garanzia che la loro condizione non poteva essere alterata.

Infine il richiamo al passato aveva un risvolto altamente ideologico: lo *status quo*, l'«usanza inveterata»¹⁰¹ sono i valori che le suppliche invocavano a difesa del complesso delle prerogative acquisite che si volevano pure intangibili. Il compito del principe giusto era infatti «conservare»; una delle armi più potenti di polemica verso le iniziative che si contrastavano era denunciarle come un tentativo di «innovare», ossia di porsi contro il «consueto» e ciò che era osservato «antiquitus», ovvero «contra iustitiam et equitatem ac preter solitum»¹⁰². Tutto ciò contribuiva a definire la posizione della comunità di fronte allo stato secondo modalità concretamente e storicamente determinate, modalità cioè che erano l'esito di meriti di fedeltà circostanziati, di privilegi databili, di prerogative legittimate dal loro esercizio continuo nel tempo.

Tornando però alla questione della delimitazione di un contesto cronologico delle nostre suppliche, ad interessare in modo particolare è la profondità di questa memoria di cui si sono considerate le valenze, che non appare né indefinitamente dilatabile, né in un rapporto casuale con le trasformazioni politico-istituzionali. Nel secondo '400, infatti, le comunità ritornavano prevalentemente al ducato di Filippo Maria Visconti (1412-1447), aggrappandosi alle esenzioni e ai privilegi che questi aveva accordato¹⁰³, più raramente a quello del predecessore Giovanni Maria (1402-1412), rimanendo però in genere entro il limite del secolo, che molto raramente valicavano¹⁰⁴. Nel corso del XV secolo, poi, la loro memoria si allungò perché, mentre i decenni

⁹⁶ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.

⁹⁷ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

⁹⁸ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

⁹⁹ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.; cfr. ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d. [1479].

¹⁰⁰ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.03.04 (ASMi, *Sforzesco*, 1632, s.d.); ASMi, *Registri ducali*, 199, pp. 252-253, 1479.05.29. V. ancora ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, 1499.02.18.

¹⁰¹ ASMi, *Sforzesco*, 784, 1479.11.17.

¹⁰² V. ad es. ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.; ASMi, *Comuni*, 12, *Bormio*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1484.02.24; *TD*, I/3, p. 538, doc. 2054. Anche nelle lettere del principe le «novità» sono stigmatizzate e l'«usato» difeso (ad es. ASMi, *Sforzesco*, 781, 1467.09.13).

¹⁰³ ASMi, *Comuni*, 83, *Valsassina*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 782, s.d. [1474-1476]; BCCo, ms. 6.2.17, 1450.03.28; *TD* I/1, p. 24, doc. 19; *TD*, I/3, p. 215, doc. 1585, p. 538, doc. 2054; *TD*, II/1, p. 58, doc. 66, pp. 525-527, doc. 610; P. BUZZETTI *Il palazzo biturrito*, cit., p. 51.

¹⁰⁴ V. ad es. C. G. FONTANA, *Selva*, cit., p. 69. Bellinzona nei suoi capitoli di dedizione del 1450 ritornava agli anni di Gian Galeazzo Visconti per l'esercizio di alcune prerogative, ma il punto di riferimento restava il principato di Filippo Maria: «requiritur homines ipsos deterioris conditionis fieri non debere quam essent tempore recolende bone

passavano, il limite più risalente cui arrivavano rimase fermo. È molto significativo che, già durante il governo del successore Francesco Sforza sovente non si ritenesse di dover tornare più indietro nel tempo rispetto agli anni di Filippo Maria e, d'altra parte, che con il trascorrere dei decenni, essi siano restati un riferimento sempre attuale. Addirittura, testimonianza di una tradizione secolare, una registro compilato nel 1736, che raccoglieva *Privileggi, decreti et ordinationi concessi alla Valtellina et contado di Bormio*, tornava – e al contempo si fermava – al 1404, quando Giovanni Maria Visconti aveva accordato a Bormio un privilegio che sgravava da dazio il trasporto di vino nella terra¹⁰⁵.

Sono i segni che si avvertiva quel periodo come una fase di mutamento profondo, che per questo aveva fatto cadere, già a distanza di pochi decenni, la necessità di scavalcarlo con la memoria, e aveva al contempo imposto l'esigenza, più in là nel tempo, di mantenerne vivo il ricordo. Effettivamente le vicende di alcuni territori – quello comasco e quello milanese –, note su tempi lunghi, consentono di affermare che proprio con i fatti dell'inizio del secolo le comunità rurali e altri nuclei di organizzazione del potere nelle campagne ebbero una decisiva opportunità di promozione politica, e trovarono poi, nel corso del più stabile ducato di Filippo Maria Visconti, un'occasione di assestamento e riconoscimento¹⁰⁶. Diverse opzioni mnemoniche di cittadini e comitatini rappresentano opposte prese di posizione rispetto agli eventi dell'attualità politica, e confermano il valore di potente e, per alcuni ceti, traumatica innovazione che ebbero i primi lustri del secolo. Mentre le comunità dei contadi, come si è detto, guardavano all'età di Filippo Maria Visconti come al momento di fondazione della loro condizione privilegiata, le *élites* cittadine, negli anni '20, quindi proprio durante il suo governo, chiedendo il ripristino delle prerogative che garantivano quel controllo dei rispettivi territori incrinato dai torbidi degli anni successivi al 1402, ricordavano il periodo precedente, quello di Gian Galeazzo Visconti, come una fase di meno contestata superiorità urbana su signori e comuni rurali, ed esprimevano quindi la consapevolezza che gli ambiti di autonomia che questi ultimi avevano dilatato rappresentavano una recente conquista¹⁰⁷.

A contornare uno specifico contesto quattrocentesco per le nostre suppliche è poi un ulteriore mutamento, che riguarda la forma stessa della definizione, simbolica e documentaria, del rapporto di sudditanza delle comunità rurali della montagna lombarda con il principe. Nel XIV secolo i Visconti avevano cercato precocemente una legittimazione dal basso del loro potere, trovandola nel conferimento della *balia* (la delega formale dei poteri già esercitati di fatto) da parte dei consigli delle città del dominio, in grado dunque di impegnare tacitamente pure i loro territori¹⁰⁸. Più tardi, all'inizio del XV secolo, la formalizzazione documentaria del rapporto tra il duca e le comunità avvenne tramite la *fidelitas*: nei registri della cancelleria sono numerose quelle assicurate dalle comunità rurali, che stringevano così il loro obbligo di obbedienza direttamente con il signore, senza più la mediazione del centro urbano. I procuratori dei comuni, in ginocchio di fronte al duca, giuravano di essergli fedeli, assicuravano collaborazione ai suoi ufficiali e così via; in questa occasione, però, essi non sottoponevano nessuna richiesta al signore, che per parte sua non assumeva alcun impegno al di là dei degli impliciti doveri del *senior* verso i suoi *fideles*¹⁰⁹. A lungo, infatti, la presentazione dei capitoli fu riservata prevalentemente all'atto vero e proprio della

memorie domini nostri ducis nuper defuncti, sed in illis statu et gradu restitui et reponi debere quibus erant tempore eius vite» (TD, I/1, pp. 6-9, doc. 4; frase citata a p. 8). La Val Blenio, nei suoi capitoli di dedizione, pur evocando soprattutto gli anni di Filippo Maria, rispolverava addirittura la figura di Galeazzo Visconti (*ibidem*, pp. 11-12, doc. 5).

¹⁰⁵ ASSo, *Fondo Romegialli*, 31, fasc. 2.

¹⁰⁶ M. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano 2000, pp. 223-242; A. GAMBERINI, *Il territorio milanese*, in *L'età dei Visconti e degli Sforza. 1277-1535*, Milano 2001, pp. 65-77.

¹⁰⁷ M. DELLA MISERICORDIA, *La Lombardia composita. Pluralismo politico-istituzionale e gruppi sociali nei secoli X-XVI (a proposito di una pubblicazione recente)*, in «Archivio Storico Lombardo», CXXIV-CXXV, 1998-1999, pp. 601-647, p. 636.

¹⁰⁸ F. SOMAINI, *Processi costitutivi*, cit., pp. 710-711, 747.

¹⁰⁹ ASMi, *Registri ducali*, 14, 1414-1415; ASMi, *Registri ducali*, 21, 1416-1419. Cfr. *I Registri Viscontei*, a cura di C. Manaresi, Milano 1971 (*Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato di Milano*, I), pp. 8-10, 17 ss., 23 ss., 51 ss., 127; *Stilus cancellariae. Formulario visconteo-sforzesco*, a cura di A. R. Natale, Milano, 1979, pp. 99-100, doc. 68.

dedizione di comunità prima soggette ad altra dominazione o comunque temporaneamente sottrattesi al governo milanese. Essa poi aveva con il giuramento di fedeltà un rapporto che la cancelleria voleva rappresentare come non immediato e non automatico: la ricca serie di atti relativi a Francesco Sforza mostra come l'impegno da parte dei sudditi, costituito dal giuramento, poteva precedere anche di giorni il corrispettivo impegno da parte del condottiero, consistente nella placitazione delle loro richieste. In ogni caso, anche quando intervenivano nel corso dello stesso giorno, giuramento e approvazione dei capitoli davano luogo a due documenti distinti¹¹⁰. I giuramenti di fedeltà prestati ad ogni successione dinastica nella forma di atti di obbedienza non condizionata da nessuna richiesta sottoposta al signore, i capitoli presentati in momenti separati da quello del rinnovo della fedeltà e – in occasione delle dedizioni – il *placet* accordato alle istanze degli uomini soltanto dopo che i loro procuratori avevano prestato il *sacramentum* o comunque formalizzato in modi che tendevano ad allentare il rapporto con quest'ultimo, mostrano come, ancora nel pieno '400, il linguaggio dei documenti prodotti dall'autorità centrale ridimensionasse drasticamente il significato di vincolo bilaterale, contratto sia dai sudditi sia dal duca, degli atti che precisavano la collocazione delle comunità nello stato territoriale.

L'estinzione della discendenza maschile dei Visconti (1447), la conseguente interruzione dell'esercizio del potere ducale e l'esperienza della Repubblica Ambrosiana costrinsero però Francesco Sforza a ricostruire il potere del principe, introducendo, in quella parabola costituzionale che si è illustrata, un'ulteriore, profonda discontinuità. Condottiero con titoli di legittimità incerti, privo di un riconoscimento imperiale, che giunse alla dinastia solo nell'ultimo decennio del secolo, lo Sforza dovette fondare la propria autorità sulla capillare ricerca del «consensus» e su un'altrettanto capillare contrattazione con le comunità urbane e rurali del dominio, sviluppatasi nell'ingente mole di capitoli allora stesi e approvati. In questo modo, la cesura politica degli anni 1447-1450, che consentì a Francesco Sforza di ascendere al trono, divenne anche una svolta costituzionale che mutò le forme del rapporto tra i sudditi e il duca. Comunità che in precedenza non avevano probabilmente mai pattuito la propria obbedienza, e che quindi non avrebbero nemmeno potuto invocare quella *promessa fata per capituli* che poi fu così spesso richiamata, ridefinirono la propria posizione nello stato e acquisirono un nuovo patrimonio politico, costituito da richieste approvate dal principe e da far valere con i suoi successori. Significativamente, in seguito, l'atto con cui gli uomini rinnovavano la propria obbedienza al duca, non consistette più in una *fidelitas* unilaterale che condivideva il proprio formulario con le investiture feudali, ma in documenti – le *littere confirmationis* – che comprendevano il riconoscimento degli statuti, delle esenzioni e dei privilegi già accordati e nei quali, dunque, la reciprocità dell'impegno del principe e della comunità diveniva più esplicita¹¹¹.

Inoltre sono attestati casi già del 1466 (con l'insediamento di Galeazzo Maria Sforza)¹¹² e più frequentemente dal 1477 (con la morte di Galeazzo Maria e la successione del figlio e della vedova), in cui, invece che una semplice conferma di precedenti concessioni, vennero proposte all'approvazione del duca nuove sequenze di capitoli. In questo modo la possibilità di specificare le condizioni della soggezione veniva sganciata dal fatto eccezionale dell'incorporazione nello stato territoriale o dalle occasioni più ordinarie in cui una comunità sentiva l'esigenza di presentare al signore una serie di istanze, e fu invece congiunta alla successione al ducato. Annunciava il podestà di Bormio al duca e alla duchessa nel 1477: «sono partiti quili sindici [della comunità] a venire a

¹¹⁰ ASMi, *Registri ducali*, 23. Una fortunata vicenda archivistica, relativa alla parentela dei Castiglioni, mostra che l'assenso ai capitoli da parte del signore poteva seguire pure di un paio di giorni il giuramento (ASMi, *Sforzesco*, 34-35, 1448.12.03-05). Cfr. F. GALANTINO, *Storia di Soncino con documenti*, III, Milano 1870, pp. 263-270, docc. 81-82.

¹¹¹ V. G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, cit., pp. 39-60, per le dedizioni a Francesco Sforza; M. ANSANI, *La provvista dei benefici (1450-1466). Strumenti e limiti dell'intervento ducale*, in G. CHITTOLINI (ed.), *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, Napoli 1989, pp. 1-113, pp. 5, 90, per l'evocazione esplicita del «consensus»; L. TURCHI, *I capitoli comunitari presentati a Ercole II d'Este (1534-1535): giustizia principesca e comunità*, in C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd.), *Suppliche e «gravamina»*, cit., pp. 473-516, pp. 475-478, per l'analogia parabola percorsa, su tempi più lunghi, da un vicino stato territoriale.

¹¹² F. GALANTINO, *Storia di Soncino*, cit., pp. 274-292, docc. 85-86; G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., pp. 332-333, doc. 238; ASSo, *Notarile*, 242, ff. 305r.-308r., 1466.04.07; ASM, *Registri ducali*, 28, pp. 277-282, 1466.04.24 (1477.03.28); ASMi, *Registri ducali*, 112, pp. 360-361, 1466.05.01 (1478.01.31); ASMi, *Sforzesco*, 1632, s.d.

zurare la fidelitate in le mane de Excelentie vostre he per venire a fare confermare soy privilegi e soy statuti altre volte confirmati et etiam certi altri capituli»¹¹³. Si tratta di una trasformazione profonda della natura dei capitoli: prima essi erano le convenzioni che definivano i contenuti di una soggezione condizionata nel momento in cui la comunità veniva inglobata nel dominio; da quando cominciarono ad essere presentati al nuovo duca a poca distanza dal suo insediamento, si arricchirono di un nuovo significato. In analogia con altre esperienze costituzionali europee, nelle quali i sovrani saliti al trono si obbligavano a mantenere diritti e privilegi delle città e dei corpi, i comuni lombardi, ad ogni avvicendamento dinastico, si assicuravano l'inviolabilità di statuti, consuetudini e precedenti concessioni, alla cui conferma e osservanza erano sempre consacrati alcuni dei capitoli sottoposti all'approvazione. La novità del significato politico attribuito alla presentazione dei capitoli fu avvertita come tale e, in un primo momento, almeno da alcuni, respinta: ancora nel 1466 Antonio Secco di Caravaggio, commissario di Gera d'Adda, scrisse a Galeazzo Maria Sforza, da circa due mesi succeduto al padre, che i «valenthomini» aderenti di una «secta» attiva a Caravaggio volevano «capitulare cum prelibata Excelentia, como se pur hozi la acquistasse lo dominio de questa terra et del paese». Legato alla vecchia prassi, che non contemplava che le comunità del «paese» ridefinissero e consolidassero la loro posizione nella circostanza dell'intronizzazione, lo scrivente invitava il principe a non assecondare la richiesta¹¹⁴.

Altre testimonianze confermano come i sudditi siano diventati, proprio nel corso del '400, più attenti al nesso tra giuramento di fedeltà e approvazione dei capitoli, e al significato della sequenza dei due momenti. Per alcuni comuni valtellinesi, si conservano i documenti d'istituzione dei procuratori incaricati di prestare il giuramento a Filippo Maria Visconti, alla Repubblica Ambrosiana e a Francesco Sforza. Nelle consegne dei rappresentanti di Cosio, Delebio e Rasura, nel 1415, l'ordine di successione delle formule anteponeva il giuramento alla placitazione dei capitoli¹¹⁵. Trascorso un trentennio, il comune di Morbegno, già nel 1447 e di nuovo nel 1450, adoperando una formula più ampia ed esplicita, incaricò i procuratori di giurare solo a seguito dell'intervenuta ratifica delle richieste porte («prius firmatis capitulis porigendis per prefatos eorum syndicos»)¹¹⁶. Ancora una volta, dunque, fu il comune maggiore della bassa Valtellina a mettere a fuoco per primo un ideale politico alto. È possibile però registrare anche per i comuni vicini una crescita di consapevolezza politica, sensibile pure sul brevissimo periodo. Nel 1449 la formula dei sindacati di Cosio e Delebio restava povera, ma, rispetto a quella del 1415, la sequenza delle azioni faceva precedere la definizione dei patti al *sacramentum*. Nel 1450 Cosio riprese le parole del documento di Morbegno e volle che i suoi *sindici* giurassero solo dopo la placitazione dei capitoli¹¹⁷. Allo stesso modo Tartano e Forcola, abitati da poche decine di fuochi, nel 1447 incaricarono ancora i procuratori di prestare la *fidelitas* e in un secondo tempo di porgere i capitoli; nel 1450, invece, precisarono che essi avrebbero dovuto giurare solo dopo l'approvazione delle richieste avanzate¹¹⁸. Nella Valtellina centrale, pure i modesti comuni di Soltogio, Cedrasco e Albosaggia, già nel 1447, auspicavano la precedenza della trattativa sui capitoli rispetto al giuramento, anche se non ricorsero alla formulazione più esplicita introdotta per la prima volta a Morbegno e poi adottata da Cosio, Tartano e Forcola¹¹⁹. Le convulsioni della grande politica negli

¹¹³ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.03.02.

¹¹⁴ ASMi, *Sforzesco*, 805, 1466.05.14. Cfr. C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano [1948], p. 554.

¹¹⁵ ASSo, *Notarile*, 71, ff. 277r.-278r., 1415.03.29-31; ASSo, *Notarile*, 75, ff. 251r.-252v., 1415.03.30.

¹¹⁶ ASSo, *Notarile*, 121, ff. 397r.-399v., 1447.10.14; ASSo, *Notarile*, 157, ff. 235v.-238v., 1450.03.08.

¹¹⁷ ASSo, *Notarile*, 122, ff. 280v.-282r., 1449.09.29; *ibidem*, ff. 282r.-284r., 1449.10.02; ASSo, *Notarile*, 168, ff. 18v.-19v., 1450.03.08.

¹¹⁸ ASSo, *Notarile*, 159, ff. 179v.-182r., 1447.10.12; ASSo, *Notarile*, 160, ff. 12v.-15r., 1450.02.27.

¹¹⁹ ASSo, *Notarile*, 201, ff. 153v.-155r., 1447.07.23; *ibidem*, ff. 157v.-159r., 1447.10.22; *ibidem*, ff. 162r.-164v., 1447.11.21-25. Altri piccoli comuni si arrestarono alle formulazioni più povere in uso ovunque nei decenni precedenti, ma è possibile che almeno alcuni di essi abbiano percorso lo stesso itinerario di maturazione, che resta ignoto solo a causa del carattere più frammentario delle serie documentarie: ASSo, AN, 121, f. 396v., 1447.10.12; ASSo, *Notarile*, 159, ff. 181v.-184v., 1447.10.12-13; ASSo, *Notarile*, 122, ff. 286v.-287v., 1449.10.04; ASSo, *Notarile*, 206, f. 8r., 1450.02.22; ASSo, *Notarile*, 168, f. 21r.-v., 1450.03.12. Cfr. E. BESTA, *Storia della Valtellina e della Val Chiavenna*, I, Milano 1955, pp. 375-387.

anni 1447-1450 aprirono dunque nuove opportunità per questi comuni rurali, che non solo ricontrattarono la propria obbedienza alla Repubblica Ambrosiana e poi a Francesco Sforza, ma poterono valutare anche la possibilità della dedizione a Venezia, quando, nel 1447, l'esercito della Serenissima penetrò in Valtellina. Gli eventi drammatici del conflitto, le trattative che occasionarono e il patrimonio di connessi riconoscimenti che i comuni conseguirono, tracciarono dunque anche un percorso di maturazione politica. Alla fine di quella stagione essi erano diventati capaci di enunciare in modo più esigente un'aspettativa dal significato pregnante circa la forma della dedizione, che condizionava l'obbedienza al prioritario riconoscimento dei diritti acquisiti e all'esaudimento delle aspirazioni dei sudditi e non viceversa.

La prassi documentaria e cerimoniale della dedizione non assecondò direttamente queste aspirazioni, ma nella seconda metà del secolo assunse comunque nuovi caratteri e un significato in parte diverso rispetto al passato. Certo, la cerimonia e la sua formalizzazione documentaria fissatesi verso la fine del XV secolo accentuavano in ogni modo l'elemento della subordinazione dei sudditi a discapito di quello del correlativo impegno del principe. In altri stati territoriali era il sovrano che giurava il rispetto delle leggi del paese¹²⁰, mentre nel dominio di Milano toccava ai soli sudditi prestare il *sacramentum*, come premessa e condizione per chiedere al duca la conferma dei loro privilegi. Non a caso il giuramento dei rappresentanti del comune anticipava e non seguiva la placitazione dei capitoli («post prestitum nobis debitum fidelitatis iuramentum, quedam nobis exposuerunt & requisierunt»)¹²¹. Il rilievo della successione non sfuggiva sicuramente agli uomini: la sensibilità per la sequenza con cui sudditi e autorità sovrane solennizzavano i rispettivi impegni era allora molto vigile; si è visto, inoltre, che quando potevano approfittare di avere come controparte un feudatario e non il duca, essi pretesero talvolta che l'approvazione delle loro richieste precedesse il loro impegno giurato di obbedienza; si è appena detto, infine, che i comuni rurali incaricarono i loro procuratori di attenersi alla stessa sequenza pure al cospetto dei dirigenti della Repubblica Ambrosiana e poi di Francesco Sforza o di un suo rappresentante, aspirazione poi presumibilmente frustrata.

Tuttavia, sebbene le comunità dovettero piegarsi ad un rituale che non potevano non avvertire come penalizzante da molti punti di vista, intervenne comunque una novità significativa: nelle lettere patenti di approvazione dei capitoli o di semplice conferma di privilegi ed esenzioni cominciò ad essere compreso il giuramento dei sudditi, prima, come si diceva, affidato ad un diverso atto. È un esito importante, a mio modo di vedere, perché la confluenza del giuramento e dell'approvazione dei capitoli in un solo momento cerimoniale e in un unico documento era finalmente la sanzione di quell'impegno mutuo, ora pure simultaneo, di principe e sudditi che le nostre suppliche, già in precedenza, esigevano fosse onorato da entrambi. Della reciprocità così simboleggiata proprio alla fine del secolo la comunità di Bormio diede una definizione quanto mai lucida, rappresentandola come una vicendevole accettazione e uno scambio tra obbedienza degli uomini e concessioni del principe. Appunto in occasione del giuramento al cospetto del duca Ludovico il Moro «li vostri fidelissimi servitori de Bormi hano mandato suoi ambasciatori con sindacato overo mandato opportuno per iurare fidelitate a vostra illustrissima Signoria secondo la monitione a loro facta a nome de la Excelentia vostra. Et perché cossa digna è che vostra illustrissima Signoria li accepta loro per fideli e dilecti servitori et advertischa a li comodi e bisogni suoi, cossì come loro acceptano vostra Excelentia in suo precipuo e optimo signore, però supplicano in questa nova fidelitate vostra Excelentia se digna concederli li capituli infrascripti...»¹²².

¹²⁰ Tra i molti esempi, cfr. J. H. ELLIOTT, *The Revolt of the Catalans. A Study in the Decline of Spain (1598-1640)*, Cambridge 1963, pp. 7 e 45; C. SECRETAN, *Les privilèges*, cit.; M. VAN GELDEREN, *The political thought*, cit., pp. 127 e 263.

¹²¹ BCCo, ms. 6.2.17, 1477.03.20. Cfr. *ibidem*, 1495.02.18; ASMi, *Registri ducali*, 111, p. 219, 1477.7.19; F. GALANTINO, *Storia di Soncino*, cit., p. 326, doc. 95.

¹²² ASMi, *Comuni*, 12, *Bormio*, 1495.02.18. Cfr. A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano 1993², pp. 40-41; A. HOLENSTEIN, *Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800-1800)*, Stuttgart - New York 1991, pp. 350-361; P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, pp. 161-225.

5. Le circostanze

Come già accennato, per comprendere appieno il significato del richiamarsi, da parte delle comunità, ad una concezione contrattualistica, non è sufficiente individuare i contenuti delle suppliche riconducibili ad una specifica elaborazione dottrinale; è pure necessario indagare le circostanze d'uso di questo repertorio di argomenti. Ritengo, infatti, che il linguaggio pattista non sia il semplice riflesso di una realtà politica già data, ma una risorsa culturale per dare corpo a rivendicazioni e formulare aspettative, e dunque per incidere sulla realtà politica medesima. Di seguito, seguendo questa via, si constaterà come esso abbia assunto, in queste suppliche, una valenza oppositiva, comune del resto ad altre esperienze di contestazione delle autorità statali¹²³. È vero che tale significato non è dato in partenza dai contenuti in sé di una cultura politica di lunga tradizione e non estranea all'auto-rappresentazione talvolta offerta dalla stessa sovranità, come ha sostenuto Angela De Benedictis. Tuttavia una prospettiva di ricerca, come quella della stessa De Benedictis, che segua la traccia continua di tale cultura su larghissimi spazi, su tempi molto lunghi e nella sua ampia condivisione, al centro come nelle periferie degli stati d'Antico regime, finisce col sottolineare soprattutto i motivi di accordo degli attori che si misuravano sulla scena politica, nonché la coerenza e la compattezza complessive di questo campo d'interazioni¹²⁴. Quando però dalle affermazioni politiche assunte nel loro isolamento di discorsi autonomi, si passa a considerare le circostanze e le condizioni concrete in cui presero forma, il quadro cambia. Allora, infatti, emergono tutti quei significati di un patrimonio di vocaboli e concetti che non riposano sulle continuità e le intese, ma scaturiscono dal confronto politico, come può svelare solo l'analisi delle intenzioni e delle azioni congiunturali di coloro che li adottavano, dei contesti locali in cui questi ultimi si muovevano, dei loro bersagli polemic¹²⁵.

In primo luogo si constata che lo sviluppo articolato e coerente di un discorso politico così corposo individua ed isola un numero molto limitato di suppliche, entro una mole documentaria ingente, in cui una rappresentazione del rapporto stato/comunità non è assente, ma è meno precisata sotto il profilo costituzionale e assai depotenziata da un punto di vista rivendicativo. In moltissime suppliche, infatti, compare la diade stato/comunità, elementi costantemente associati e al contempo posti l'uno di fronte all'altro ogni volta che si vagliavano ricadute positive o negative di un provvedimento del principe, di una proposta degli uomini, della condotta di un magistrato e così via. È ricorrente ad esempio l'accostamento del vantaggio dei sudditi e di quello del duca: il comune di Bellano esaltò un'«opera sancta, utile e laudabile, così per conservatione del stato vostro como per nuy»¹²⁶. Secondo lo stesso comune, il buon ufficiale è colui che è impegnato a «fare e operare quello cognosce esser utile del stato de la Signoria vostra e salute de nuy tuti»; così è «homo utile, apto e salutarifero per lo stato vostro como per nuy»¹²⁷. Pure secondo gli abitanti di Bellagio i buoni ufficiali sono «li fedeli servitori de la vostra illustrissima Signoria e li veri conservatori del ben de li suoi subiecti»¹²⁸. I deputati alla Provvisione di Como, la massima magistratura cittadina, adoperavano termini non dissimili nel 1462 e nel 1477 chiesero la designazione di un particolare podestà «pro statu vestro ut pro hac nostra republica»¹²⁹. Non solo

¹²³ V. ad es. A. CERNIGLIARO, *Patriae leges, privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, pp. 110 ss.; H. SCHILLING, *Religion, Political Culture and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History*, Leiden - New York - Köln 1992, pp. 30-55; D. M. LUEBKE, *His Majesty's Rebels. Communities, Factions, and Rural Revolt in the Black Forest, 1725-1745*, New York 1997, pp. 148-149, 174, 226-227; M. DIAGO HERNANDO, *Le comunidades di Castiglia (1520-1521). Una rivolta urbana contro la monarchia degli Asburgo*, Milano 2001, pp. 159-170.

¹²⁴ A. DE BENEDICTIS, *Consociazioni e «contratti di signoria» nella costruzione dello stato in Italia*, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 591-608; EAD., *Repubblica per contratto*; EAD., *Politica, governo e istituzioni*, cit. Le rigidità funzionalistiche di questa visione sono rilevate anche da L. MANNORI, *Istituzioni politiche e modernità*, in «Storica», VII, n. 20-21, 2001, pp. 247-259, pp. 256-259.

¹²⁵ Cfr. i testi citati *supra*, n. 1.

¹²⁶ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1452.07.31.

¹²⁷ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.04.21.

¹²⁸ ASMi, *Sforzesco*, 720, 1460.02.05.

¹²⁹ ASMi, *Sforzesco*, 720, 1462.06.04; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.12.04.

le parole scritte dalle comunità erano ispirate da questo nesso. Giovanni Balbiani, feudatario e commissario ducale che si è già incontrato, informava il duca di un'operazione militare ai confini che sarebbe stata «bene del stato de la Signoria vostra e ancora salvagio de queste contrate»¹³⁰. Le stesse magistrature centrali e la cancelleria del principe ricorrevano sovente al medesimo binomio. I Maestri delle entrate straordinarie sollecitarono un pagamento in denaro a favore di una «cossa importantissima al stato suo e a la salute et quieta nostra»¹³¹. Il duca approvò i capitoli sottopostigli dai bormiesi «ut... patriam suam augeant, erga nos vero, statumque nostrum inflamentur & accendantur»¹³².

Specularmente anche il danno, come il vantaggio, colpiva entrambi i versanti. Secondo la comunità del Lago di Como, il rispetto di certe pretese esenzioni in occasione di una riscossione di denaro sarebbe stato «grande danno del signore e in preiuditio de questo povero Laco», concetto che, racchiuso in una formula, veniva poi argomentato distesamente in una supplica costruita tutta attorno a questo parallelismo¹³³. Lo stesso giorno ribadivano come quei privilegi producessero «grande detrimento del stato vostro e nostro»¹³⁴. Le «inimicitie» generate dalle calunnie che una supplica del comune di Menaggio denunciava, «non solo a questa vostra terra, ma ancora a la Signoria vostra in futuro potriano essere nocive»¹³⁵. Secondo gli uomini di Morbegno, l'infedeltà di un signore locale era andata, in passato, «a confusione del felice stato vostro e a destructione de nuy, che eravamo vostri subditi»¹³⁶.

Questa rappresentazione topica del nesso principe e principato, posti in stretta interdipendenza, solo nel nostro nucleo di suppliche viene articolata in modo politicamente più specifico: stato e comunità, allora, vengono sì messi l'uno di fronte all'altro, ma il loro rapporto non è più limitato alla retorica condivisione di vantaggi e svantaggi, e si definisce da un punto di vista costituzionale nella mutua obbligazione tra sudditi e duca. Presentando i contenuti di tale obbligazione, ho inteso di volta in volta mettere in luce come anch'essi siano in rapporto con un complesso di soluzioni espressive e argomentative e al contempo se ne distacchino, nel momento in cui ne propongono un uso più forte e pregnante. Per ripercorrere brevemente alcuni passaggi che si sono già illustrati, l'affermazione della fedeltà, delle benemerienze, del sangue versato a sostegno di una richiesta era normale; più raramente si compiva il passo ulteriore, e si presentavano sofferenze e prove di lealtà come il pegno che aveva consentito l'acquisizione di un privilegio cui pertanto il duca, in virtù della sua natura remunerativa, non poteva derogare. La figura del principe giusto – cui molte suppliche attribuivano, con formule frettolose e ripetitive, il profilo dell'arbitro imparziale tra i contrastanti diritti accampati dai suoi sudditi impegnati in contenziosi – ricopriva, nel *corpus* di testi che si è isolato, un ruolo meglio caratterizzato e meno scontato: è colui che sta ai patti, che conserva le condizioni di privilegio che ha istituito, il garante che le comunità invocano nel momento in cui vedono minacciato il proprio *status*. Non era raro che i comuni dichiarassero le proprie attese circa l'operato del podestà, da cui si aspettavano che si astenesse da «evidente iniurie et desoneste rapine» e che osservasse gli statuti e amministrasse «a *æsheduno bona iustitia*»¹³⁷; pure le lamentele verso gli ufficiali che non agivano secondo giustizia erano frequenti. Tuttavia, un'esplicita dichiarazione per cui, in quest'ultimo caso, fosse legittimo negare loro obbedienza, l'ho rinvenuta per ora nella sola supplica degli abitanti di Val Antigorio. Si vedrà che in molte suppliche delle medesime comunità la «fede» era dovuta, a senso unico, dai sudditi ai principi; quelle che si segnalavano per la forza della contestazione che muovevano, facevano invece della «fede» un

¹³⁰ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.07.05.

¹³¹ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.01.27.

¹³² BCCo, ms. 6.2.17, 1477.03.20. Molti altri esempi riguardano i cittadini e i deputati alla Provvisione di Como, le comunità rurali, i signori locali: ASMi, *Sforzesco*, 718, 1454.08.07; ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.05.28; *ibidem*, 1458.11.13; ASMi, *Sforzesco*, 781, 1467.02.12; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1476.04.16; *ibidem*, 1477.03.01; *ibidem*, 1478.04.05; ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1497.03.03; TD, I/2, pp. 226-227, doc. 952.

¹³³ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1454.03.21.

¹³⁴ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1454.03.21.

¹³⁵ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1455.12.29.

¹³⁶ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.05.28.

¹³⁷ ASMi, *Comuni*, 81, Tirano, s.d.

vincolo bilaterale e ponevano così la premessa argomentativa per poter adombrare, nel caso in cui il duca avesse per primo infranto il proprio impegno, la possibilità per gli uomini di sentirsi sciolti dal dovere dell'obbedienza.

Questo processo di arricchimento dei contenuti delle suppliche corrisponde regolarmente ad un incremento della tensione tra le comunità e lo stato. Le numerose suppliche in cui si chiede la conferma di un magistrato gradito, la licenza di alienare beni del comune, il consenso all'elezione del rettore della parrocchia e così via sono spesso molto povere. I testi sui quali si è soffermata l'analisi sono invece quelli cui le comunità hanno affidato, in forme particolarmente vive, il loro biasimo per l'operato degli ufficiali o per decisioni del principe. Essi avevano lo scopo di difendere un privilegio osteggiato da una potente comunità vicina (Sonvico)¹³⁸; di preservare l'integrità della circoscrizione giudiziaria di cui il comune autore del documento era capoluogo (Morbegno)¹³⁹, o, per contro, di ottenere la conferma di una perseguita e, in passato, già conseguita emancipazione giurisdizionale da un centro sentito come ostile (Traona)¹⁴⁰; di non perdere il diritto, riconosciuto ma minacciato, di essere giudicati soltanto dal podestà o dal capitano della giurisdizione in cui si viveva (Teglio¹⁴¹ e Valtellina¹⁴²); di conservare l'esenzione dalla tassa del sale, contro l'ipotesi della sua revoca (corte di Mattarella)¹⁴³; di non sottostare alla prepotenza di un commissario (Val Antigorio)¹⁴⁴. Sarà probante, in questo senso, seguire dapprima lo slittamento semantico che espressioni pure di largo impiego nelle suppliche lombarde conoscono nei documenti dal tono più esplicitamente rivendicativo, in seguito la consapevole selezione di diversi linguaggi da parte degli stessi protagonisti con il mutare delle circostanze esterne in cui i vari testi vedono la luce, che conduceva ad adoperare gli argomenti desunti dalla tradizione del pattismo solo nelle fasi di tensione più acuta.

Alcune singole espressioni stereotipate, in virtù di una loro combinazione non scontata, potevano dare luogo ad affermazioni che invece appaiono tutt'altro che abusate o logore. Un esempio è quello della considerazione topica, a chiusura della supplica, per cui se le richieste avanzate non fossero state accolte, gli uomini sarebbero stati indotti ad abbandonare la loro terra. Spesso tale soluzione, sebbene iperbolica, aveva un significato concreto e non simbolico: costretti a sostenere oneri cui non erano in grado di far fronte, gli abitanti del Lago di Como chiedevano che fosse loro risparmiato l'ultimo carico, altrimenti «siamo per habandonare il paese et de andare mendicando»¹⁴⁵. Quelli di Muggiasca lamentavano che i fanti alloggiati nel territorio del comune non cessassero di «guastare et derupare» le loro case; supplicavano quindi che i soldati e i cavalli fossero allontanati «et le dicte nostre case non siano più disfacte, altramente sarà di bisogno che abandoniamo il payse»¹⁴⁶. I consiglieri di Bellano scrivevano che, se un divieto di condurre biada non fosse stato ritirato, «ne sarebe necesse onvero abandonare il payse onvero pregare Deo ne mandasse de la mana, perché questo payse he sterile de biada»¹⁴⁷.

Un'espressione di carattere proverbiale, utilizzata in più di una supplica, era «ubi iustitia perit, ibi non est habitandum». Luigi Dente, un maggiorenne del Lario, la usò per sollecitare la nomina di un podestà capace, che fosse in grado di garantire giustizia¹⁴⁸. Il signore parmense Pietro Rossi la impiegò in una severa lettera di censura indirizzata ad un proprio podestà negligente, e le conferì

¹³⁸ ASMi, *Registri ducali*, 199, pp. 252-253, 1479.05.29.

¹³⁹ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.04.11; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.05.18.

¹⁴⁰ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

¹⁴¹ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18.

¹⁴² ASSo, *Notarile*, 517, f. 243r., 1491.11.11.

¹⁴³ ASMi, *Comuni*, 42, *Matarella*, s.d.

¹⁴⁴ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.03.28.

¹⁴⁵ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1454.03.16. Lo stesso scenario era prefigurato spesso nelle suppliche che denunciavano l'eccessiva pressione fiscale.

¹⁴⁶ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.02.12.

¹⁴⁷ ASMi, *Sforzesco*, 781, 1467.09.09. All'abbandono delle proprie case si può essere costretti anche dal mancato rispetto di un privilegio commerciale che consente di abitare una terra sterile (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.12.01). Cfr. ancora *TD*, I/2, p. 435, doc. 1270.

¹⁴⁸ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.03.08.

effettivamente una maggiore pregnanza, condensandovi un più ampio programma di attribuzione a sé delle prerogative della sovranità – tra cui appunto la tutela della giustizia – che intendeva esercitare nel suo «piccolo stato»¹⁴⁹.

L'incontro di questi due *topoi*, in una delle nostre suppliche, diede luogo ad un'affermazione di un'intensità nuova e dotata di un significato alto. Il comune di Morbegno scrisse che, nel caso in cui non si fosse rispettato il contenuto dei suoi capitoli, «vedendose essa comunitate de Morbegno essere sforzata et mancharli la rasone, come desperati eligeriano potius habandonare quelli paysi, quia ubi iustitia perit, ibi non est habitandum». A dettare la decisione di abbandonare la terra non erano allora, come nelle altre frasi citate, condizioni di impossibilità materiale (le case distrutte o l'urgente esigenza di procacciarsi altrove di che sopravvivere), ma l'intenzione di sottrarsi all'ingiustizia, allontanandosi dai luoghi in cui non era assicurata la «rasone». Accompagnata dalla denuncia della grave responsabilità del principe, venuto meno al suo ruolo di garante delle condizioni stabilite, la partenza indotta dalle circostanze esterne era trasformata in fuga, forma riconosciuta di riparo e reazione al potere ingiusto. Così la semplice combinazione di due formule conferì alla stereotipata chiusura della supplica un più evidente significato di protesta¹⁵⁰.

L'esame del vocabolario consente di individuare pure un altro stacco tra i testi suscitati da circostanze di accesa contrapposizione politica e gli altri documenti: il ricorso ai verbi volitivi, che le suppliche, non solo quelle lombarde, di norma evitavano, convalidando il monopolio ducale della volizione (nel *Carteggio sforzesco* il principe è l'unico a poter imporre e invocare in ogni caso la propria «voluntà», l'unico alla cui «voluntà» tutti affermano di volersi attenere)¹⁵¹. La mancata ratifica di una «ordinatione» sarebbe stata per i traonesi un grave torto, ed essi «non intendano de supportarlo»¹⁵². Ancora più espliciti erano gli uomini di Morbegno: «non vogliamo patire che ne sia mancato de iustitia, né frachassata la fede et capituli nostri»¹⁵³. Anche se non sottoscritte dalla comunità, ma mediate da un ufficiale che le riferì al duca, pure le parole degli uomini di Valsassina sono coraggiose: «sono venuti da mi a lamentarse che non voleno patire questo, che gli sia roto li suoi capituli»¹⁵⁴.

Come si accennava, il trasformarsi del contesto non solo stimola l'utilizzo di verbi insoliti, rende più audaci formule logore, sposta il significato di *topoi*, ma induce i medesimi protagonisti a sostituire, nel loro complesso, i linguaggi adoperati in suppliche pure di contenuti analoghi. Comprendere le ragioni di produzione di un discorso politico piuttosto che di un altro, richiede dunque un'analisi processuale, che segua l'evolversi del rapporto tra la comunità autrice dei documenti e l'autorità centrale. Nel corso del progressivo acuirsi di una disputa, lo stesso centro valtellinese produsse tre suppliche che sollecitavano un medesimo provvedimento, ricorrendo ad argomentazioni che andavano dal beneficio pratico per gli uomini e dall'utilità per le entrate dello stato, valutazioni sottoposte alla «benignitate» e «humanitate» del principe, in un primo momento, al buon diritto dei sudditi che i duchi gelosi del proprio «honore» e garanti della giustizia avrebbero dovuto rispettare, in un secondo. Traona, negli anni '30 del XV secolo, aveva ottenuto di essere eretta a sede di podesteria, separata, con la sua squadra, dal capoluogo del Terziere Inferiore della Valtellina, Morbegno, fino a quel momento unica residenza del magistrato competente per la bassa valle. Nel 1450, però, era stata di nuovo aggregata alla squadra di Morbegno e aveva intrapreso da subito un'iniziativa per il ripristino della sua autonomia

¹⁴⁹ M. GENTILE, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001, p. 71.

¹⁵⁰ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d. Cfr. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma - Bari 1999, p. 86; A. DE BENEDETTIS, *Repubblica per contratto*, cit., p. 347; EAD., *Politica, governo e istituzioni*, cit., p. 322.

¹⁵¹ Condannando la condotta disobbediente di certi bellinzonesi, Francesco Sforza scrisse «quasi liceret illis pro voluntate vivere», assumendo dunque che l'esercizio della propria *voluntas* non pertinesse al suddito disciplinato (*TD*, I/2, p. 384, doc. 1195). Cfr. A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXV, 1999, pp. 515-546, p. 544.

¹⁵² ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d. Lo stesso verbo «intendere» ritorna nell'opposizione di alcuni comuni ad un'imposizione straordinaria: G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 400, doc. 377.

¹⁵³ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.05.18.

¹⁵⁴ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.06.21.

giurisdizionale. Una prima supplica, anteriore al 1476, ribadì la richiesta di una nuova separazione. Il testo aveva due nuclei argomentativi: evocava il fatto che tale concessione si doveva già ai precedenti duchi Filippo Maria Visconti e Francesco Sforza, e soprattutto esponeva varie ragioni di praticità e convenienza. Ai traonesi, infatti, non era resa vera giustizia dall'ufficio di Morbegno; le due squadre erano molto grandi e un podestà per ciascuna era appena sufficiente; gli uomini che abitavano la squadra di Traona erano una «moltitudine» crescente; era «incomodo» per loro recarsi a Morbegno, soprattutto a causa delle frequenti alluvioni del fiume Adda; duplicare gli uffici era infine utile anche al principe, che avrebbe accresciuto le sue entrate¹⁵⁵. Nel 1476 le aspirazioni alla separazione furono coronate da successo e Traona tornò ad essere sede di podesteria. Subito però il provvedimento fu contestato dai morbegnesi e il felice esito della sofferta battaglia si fece molto incerto. A mano a mano che le pretese della comunità venivano conculcate, e, di conseguenza, la tensione saliva, i documenti alzarono i loro toni. All'inizio del 1477 una seconda supplica rinnovava le richieste degli uomini, ma utilizzando argomenti diversi da quelli della precedente: non si presentavano più i vantaggi per la comunità e per lo stato che già si erano prefigurati, anche se si accennava sbrigativamente alla constatazione da parte del Consiglio segreto che la separazione non avrebbe arrecato nocumento alle entrate del principe; si chiedeva invece che fosse rispettato un diritto ormai acquisito. Dunque gli uomini, rivolgendosi alla duchessa, non cercavano più di persuaderla dell'utilità del provvedimento, e invece le chiedevano che si confermasse ed eseguisse quanto disposto nelle «lettere privilegiate» dell'anno precedente¹⁵⁶.

Quando, dopo la concessione del principe, la ridiscussione del provvedimento nel Consiglio segreto (dove, si affermava, la cosa era stata sotto esame già tre volte) e il parere favorevole alla separazione da parte di due suoi membri, alla fine di nuovo sembrò che la questione dovesse tornare ad essere posta «in alterchatione» nel medesimo consiglio, gli uomini raggiunsero l'esasperazione. Solo allora essi compirono la scelta di produrre un terzo testo in cui trovavano spazio tutti gli elementi della cultura pattista: l'esplicito richiamo ai «contracti» tra signore e sudditi; l'invito fatto ai principi perché rispettassero le decisioni prese dagli antenati, se intendevano agire secondo giustizia e conservare il proprio onore; la minaccia di non voler sottostare ad un provvedimento ingiusto. Per contro, rinunciarono a tutti i motivi che avevano ispirato le precedenti suppliche: nulla è più detto a proposito del «comodo» dei sudditi e del vantaggio che anche gli Sforza avrebbero ricavato dall'istituzione del nuovo ufficio, evocato nella prima istanza e accennato in modo più indiretto nella seconda¹⁵⁷. Dopo la fase più acuta del conflitto, la tensione si allentò grazie all'esecuzione del provvedimento di separazione. Contestualmente i toni tornarono ad abbassarsi: nel 1479 di fronte alla nuova prospettiva di un ripensamento del duca, ma evidentemente confidando nella posizione di forza garantita da una separazione già ottenuta ed operante, i traonesi redassero una supplica di nuovo più pacata e morbida¹⁵⁸.

Anche le opzioni lessicali delle tre suppliche stese nel periodo in cui la tensione andava montando, erano molto diverse. Ciò che nella prima era richiesto come una «gracia spitiale», come un gesto della «benignitate» del principe nel fare ai sudditi «cossa tanto agratta», ciò che nella seconda era domandato alla duchessa «per sua humanitate et gratia», nell'ultima era preteso «per servare iustitia». A fronte delle parole che gli autori di volta in volta selezionavano, vi sono quelle che di volta in volta escludevano, e che, significativamente, nelle altre suppliche avevano costituito o costituiranno snodi importanti dell'istanza. Il termine «iustitia» è assente nella prima e nella seconda supplica; nella prima la giustizia che ai traonesi veniva negata era infatti solo quella amministrata dal podestà di Morbegno («andando a raxone a Morbegnio non c'anno lo debito spazamento de raxone») e non quella che il principe doveva garantire. Alle parole «gratia», «benignitate» e «humanitate» si rinunciava invece nella terza. Come avviene, sebbene in modo meno evidente, pure in altre suppliche, gli argomenti costruiti attorno al concetto di «gratia» e a

¹⁵⁵ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

¹⁵⁶ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, 1477.02.13.

¹⁵⁷ ASMi, *Comuni*, 81, *Traona*, s.d.

¹⁵⁸ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, [1479].

quello di «iustitia» si dimostrano entrambi opzionabili, ma tra loro poco compatibili: si poteva chiedere ora in nome della grazia, ora della giustizia, ma non si invocavano l'una e l'altra nel medesimo testo¹⁵⁹.

Nelle suppliche della controparte di Traona, la comunità di Morbegno, si può seguire un'analogia parabola. Lettere del 1452 e del 1456 rivendicarono effettivamente la «promessa fata a nuy per capituli» da Francesco Sforza, ma diedero più largo spazio alla confutazione delle motivazioni addotte dalla controparte, sostennero che l'unità dell'ufficio serviva «al ben vivere e al conzio e comodo universale de l'una squadra e de l'altra, ma anche più segurezza del stato vostro et a bonificatione de le vostre intrate»¹⁶⁰. Quando invece la separazione cessò di essere un progetto nutrito velleitariamente dai traonesi e divenne, nel 1476, una decisione del Consiglio segreto, dunque una minaccia ben più concreta e incombente, portata non più da una comunità nemica, ma dagli organi centrali dello stato, i morbegnesi passarono ad impiegare il più coerente linguaggio contrattualistico che io abbia finora individuato nel *Carteggio sforzesco*, spingendosi fino alla minaccia della rottura dell'*obligatione verso il stato*. A sostegno di quanto chiedevano, le precedenti valutazioni di opportunità – il «comodo universale», la sicurezza dello stato, il beneficio delle entrate – furono del tutto accantonate nei testi del 1477; per contro, la «fede» nei loro capitoli, il «debito de la iustitia», l'opposizione «iustitia»/«iniustitia» diventarono i passaggi forti dei documenti¹⁶¹. Le diverse opzioni argomentative si confermano, come nel caso di Traona, reciprocamente impermeabili: pur avendo un identico fine, le prime suppliche, che soppesavano pragmaticamente circostanze e vantaggi, non rivendicavano il rispetto della «iustitia» né il mutuo obbligo dei sudditi e dei principi ad una «fede» vicendevole; per contro, quelle che, in una seconda fase, giustificavano le proprie pretese sulla base del valore della giustizia e della reciprocità del vincolo, non si impegnavano più nell'illustrazione delle ricadute positive di quanto prospettato, né nella confutazione delle argomentazioni della comunità nemica.

È utile considerare quali azioni le due comunità stessero intraprendendo mentre scrivevano le suppliche più audaci o nei mesi immediatamente seguenti, in modo da cogliere il clima – qualificato dallo stato dei rapporti con le autorità centrali o con le controparti – in cui quei testi videro la luce: nel 1478 gli uomini di Morbegno e di Traona erano in armi; i membri del Consiglio segreto erano preoccupati dai loro «tumultus», e stigmatizzavano l'«inobedientia» in particolare di quelli di Traona. A questi ultimi i consiglieri indirizzarono i loro mandati perché stessero agli ordini del podestà locale, con la prospettiva di pene via via più severe: l'accusa di ribellione, la confisca dei beni, e la finale minaccia, in caso di renitenza, dell'incendio e devastazione della terra¹⁶².

Significativi mutamenti di linguaggio rispondono in questi casi alla logica di un'evoluzione nel tempo delle circostanze e dunque delle strategie politiche e linguistiche messe in campo dalle comunità; in altre condizioni, a quella di un ventaglio di opzioni utilizzabili simultaneamente per giungere al medesimo scopo. Gli uomini di Val Antigorio erano intenzionati a non pagare la somma di denaro pretesa dal commissario Antonio da Casale. Nella lettera del 28 marzo 1456 che sopra si è esaminata, essi sviluppavano, seppure in modi un po' impliciti, un discorso politico alto, che si aspettavano approvato pure dal principe: l'obbedienza si deve solo alla giustizia, mentre al torto si può opporre la disobbedienza. Per centrare lo stesso obiettivo essi ritennero tuttavia possibile anche una rappresentazione diversa del conflitto con il medesimo ufficiale, alla luce della

¹⁵⁹ Sulla polarità tra ciò che il principe riconosce ai sudditi sottoponendo il proprio potere a condizioni e ciò che concede graziosamente, cfr. A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche*, cit., p. 479; A. M. HESPANHA, *Les autres raisons de la politique. L'économie de la grâce*, in P. SCHIERA (ed.), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII)*, Atti del Convegno dell'Istituto per gli Studi Filosofici e dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento (Napoli, 9-10 luglio 1990), Napoli 1996, pp. 38-66, pp. 52 ss.; A. GAMBERINI, *Il cartulario degli Scotti di Piacenza*, cit.

¹⁶⁰ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1452.08.07; ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.05.28, documento dal quale sono tratte le frasi citate. Cfr. ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.

¹⁶¹ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.04.11; *ibidem*, 1477.05.18. Nell'ultimo documento, i termini «iustitia» e «iniustitia» ricorrevano nel complesso cinque volte.

¹⁶² *Acta in Consilio Secreto in castello Portae Jovis Mediolani*, I, (7 ottobre 1477-10 aprile 1478), a cura di R. A. Natale, Milano 1953, pp. 103, 163, 259, 291-292; *Acta in consilio secreto in castello Portae Jovis Mediolani*, II, (11 aprile 1478-22 dicembre 1478), a cura di R. A. Natale, Milano 1965, pp. 71-72, 76-77, 91, 99-100.

categoria dell'inimicizia. Lo stesso giorno, in una lettera che recava un'identica firma («consules, credenciarri, comune et homines Vallis Antigorii») presentarono Antonio da Casale come «nostro inimico quanto più essere possa», accusa molto grave rivolta a un magistrato. Con quella consapevole esclusione di linguaggi alternativi che si è già constatata, pure quando essi venivano utilizzati dai medesimi protagonisti, in analoghe circostanze, e, in questo caso, pure contemporaneamente, la prima lettera evitava ogni riferimento all'inimicizia, nella seconda mancava qualsiasi elemento di contrapposizione di principio tra la ragione e il torto che giustificasse la disobbedienza¹⁶³.

Ancora una volta, il contesto può offrire una spiegazione plausibile delle diverse opzioni. Il 29 marzo Giovanni Crivelli, in passato podestà in Val Antigorio e casualmente presente in quei giorni sul posto, intervenne nella disputa: sostenne che il collega diffamava gli uomini, di cui per contro affermava la fedeltà, e propose una giustificazione del comportamento di questi ultimi. Venendo in soccorso dei valligiani, egli lasciava da parte ogni menzione del problema della resistenza connessa ai valori della ragione e del torto, e invece riprendeva e accentuava l'opzione della loro seconda lettera: la responsabilità della contesa era tutta di Giovanni da Casale, ma non perché egli pretendesse obbedienza a provvedimenti ingiusti, ma «perché e' gli è inimigo mortale et non li vole vedere al mondo»¹⁶⁴. Ora, scritture concordate tra comunità e magistrati periferici non erano infrequenti e suggeriscono che fosse ritenuto importante dai sudditi non solo ottenere l'appoggio politico di podestà o capitani, ma anche convenire l'uso di parole che, nella loro convergenza, rappresentassero eloquentemente a Milano la raggiunta intesa con gli agenti del duca e dessero un avallo di peso alle richieste avanzate. È forse impossibile dire se gli uomini abbiano considerato che fosse più agevole concordare una lettera di tenore simile con un magistrato passando da un discorso politico fondato sul principio di un'obbedienza agli ufficiali condizionata dal rispetto della giustizia da parte di questi ultimi, al linguaggio dell'inimicizia; resta il fatto che è proprio su questo secondo registro che si è realizzato l'incontro. La comunità di valle produsse quindi due lettere nel medesimo giorno: una conteneva dichiarazioni forti, che evidentemente gli uomini vollero comunque far sentire a Milano, ma che forse sarebbe stato più arduo sottoscrivere per un uomo impegnato nel servizio al principe; l'altra ridimensionava il conflitto alle ragioni di un'incompatibilità personale e preparava così, sul piano della concertazione linguistica, la preziosa intesa con un collega dell'ufficiale dello stato che si intendeva mettere sotto accusa.

6. Comunità, signori e ufficiali. La cultura pattista nell'interazione politica locale

L'ultimo episodio è significativo anche perché mostra come in sede locale si verificassero spesso convergenze tra diversi attori (un ufficiale e una comunità in questo caso, un signore e una comunità in quello che si esaminerà di seguito): essi scrivevano allora a Milano per caldeggiare un medesimo provvedimento, ma non sempre all'identità degli obiettivi corrispondeva, nei testi che elaboravano simultaneamente, il riconoscimento di uno stesso quadro concettuale. Giovanni Crivelli, si è visto, condivise una sola delle rappresentazioni del conflitto tra l'ufficiale e gli uomini, delle due che questi ultimi proposero: pur appoggiando l'iniziativa della Val Antigorio, non ne adottò il linguaggio che proiettava la protesta al più alto livello di astrazione (gli obblighi reciproci tra sudditi e magistrati).

Una circostanza analoga, di isolamento culturale del comune nel momento in cui rivendica i valori della giustizia e del patto, si verificò in una vicenda già esaminata. Traona era una comunità guelfa che, insieme alla sua squadra, si riconosceva nel seguito dell'influente capo locale della fazione, Antonio Beccaria: castellano di Masegra, presso Sondrio, questi esercitava un circoscritto potere dai contorni signorili e soprattutto, sulla più ampia scala dell'intera Valtellina, offriva ai propri aderenti protezione e servizi di mediazione con i poteri sovra-locali. Anche in questa occasione il Beccaria appoggiò le pretese della comunità, tra l'altro scrivendo due lettere e una supplica in cui riproponeva all'attenzione del principe le medesime ragioni a favore della separazione che avevano costituito il contenuto della prima supplica dei traonesi: l'estensione eccessiva della giurisdizione,

¹⁶³ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.03.28.

¹⁶⁴ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.03.29.

il difficile attraversamento dell'Adda, i vantaggi che anche gli Sforza – nella prospettiva di un aumento delle entrate e di un più efficace controllo dell'ordine pubblico – ne avrebbero ricavato. L'esame delle grafie e degli inchiostri, oltre che degli argomenti e delle parole stesse – evidentemente concordati –, consente di ricondurre le suppliche di Traona ad un'origine comune con questi testi: le prime e i secondi sono nati presumibilmente nel castello di Masegra dove operava la cancelleria del signore. Del resto il cancelliere del Beccaria, Bartolomeo Malacrida, aveva seguito in prima persona la vicenda: nel 1456 fu inviato dal suo patrono al duca per sollecitare l'agognata separazione giurisdizionale da Morbegno, nel 1466 fu uno dei due uomini reputati «de li più informati» che gli stessi traonesi designarono per presentare ancora a Milano le loro ragioni¹⁶⁵. Non stupisce, allora, che egli possa aver messo per iscritto informazioni e proposte raccolte nel corso della sua esperienza.

Sarà molto probabilmente impossibile stabilire se sia stato il signore locale (o la sua cerchia) a suggerire agli uomini i testi in questione o se invece egli abbia recepito le istanze che gli erano state presentate: i suoi nemici lo vedevano non come un semplice fiancheggiatore, bensì come il sobillatore dell'iniziativa separatistica, ma si tratta di un'interpretazione che, per ragioni di contrapposizione politica, molto probabilmente ne sovrastimava il ruolo¹⁶⁶. Resta comunque il fatto, molto indicativo, che il Beccaria non intese fare propri tutti gli argomenti che la comunità elaborò nelle fasi successive della controversia: egli riprese passaggio per passaggio il più prudente dei testi prodotti dai traonesi; invece non ripropose in un documento suggellato dalla propria firma i contenuti della supplica che dispiegava i motivi di più schietta ispirazione pattista. Una sua lettera, datata 5 maggio 1477, sembra il corrispettivo di quest'ultima supplica: appare vergata dalla stessa mano e si apre con parole e frasi quasi identiche; poi, però, il testo non segue il documento della comunità nei più coraggiosi passaggi di ispirazione contrattualistica, ripiegando sull'enumerazione dei ricordati vantaggi che sarebbero derivati agli uomini e al principe dalla separazione, replicando dunque una strategia di persuasione già sperimentata ma ormai abbandonata dai traonesi.

Il Beccaria avrebbe avuto tutte le ragioni per assumere gli stessi toni dei traonesi, perché quanto essi richiedevano era stato in realtà riconosciuto a lui nei capitoli che aveva stipulato a titolo personale con Francesco Sforza. Eppure, se non mancò di ricordare l'importante particolare («dito meser Antonio ha per expressi capituli con la Signoria vostra che la dicta potestaria da Traona perpetuo remagnia separata da la dita potestaria da Morbegnio»), non volle fare del diritto acquisito con la placitazione delle sue richieste la base delle argomentazioni che presentò al principe.

Tali elementi, che aprono qualche spiraglio sugli aspetti di composizione materiale dei documenti, che il più delle volte sfuggono del tutto, consentono allora di congetturare che le suppliche che Traona inviò a Milano abbiano preso corpo entro un rapporto di simbiosi e collaborazione tra uomini e signore locale, e tuttavia che quest'ultimo, se ritenne di poter sottoscrivere le istanze formulate dai suoi seguaci con moderazione e cautela, lasciò al contrario che la strada del richiamo del principe ai doveri cui la concezione del patto politico lo vincolava venisse percorsa in modo più solitario dalla comunità¹⁶⁷.

7. Il dibattito politico

Le suppliche esaminate sono una componente del più ampio complesso di testimonianze lasciate dalla comunicazione che intercorreva per iscritto tra i diversi attori politici operanti entro lo stato di Milano. Passando di nuovo in rassegna i temi di cui si è già trattato, è possibile verificare puntualmente, nel contesto ora di questo più largo e disomogeneo campo discorsivo, come i protagonisti dell'interazione politica affidassero a dichiarazioni aperte o a sottili attenzioni linguistiche le posizioni non coincidenti che assumevano rispetto a problemi cruciali posti dall'amministrazione e dal governo. Senza inclinare mai verso toni antiprincipeschi, infatti, le

¹⁶⁵ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.05.28; ASMi, *Sforzesco*, 781, 1466.05.12.

¹⁶⁶ M. DELLA MISERICORDIA, *Dividersi per governarsi*, cit., p. 742.

¹⁶⁷ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d. (da cui è tratta la frase citata); ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.05.05; *ibidem*, 1478.04.05.

suppliche delle comunità non definivano la posizione, le prerogative e le funzioni del duca, e i contenuti della sua giustizia, in modo analogo al modello proposto nella documentazione di emanazione centrale, cui Visconti e Sforza affidavano l'auto-rappresentazione del loro ruolo. Le disomogeneità e gli scarti del linguaggio di una documentazione dai molti autori possono essere letti, pertanto, come le tracce di un dialogo in cui si confrontavano posizioni e aspirazioni contraddittorie. Queste ultime erano parte delle tensioni politiche tra centro e periferia, uno sfondo che consentirà di cogliere in modo più completo il significato delle argomentazioni che si sono considerate e di chiarire in quale misura scrivere una supplica ispirata dalla cultura del pattismo fosse un modo per assumere una posizione precisa nel dibattito politico del tempo¹⁶⁸.

Si è detto che nelle suppliche il rispetto e nel caso la difesa di statuti, privilegi ed esenzioni dei corpi, erano presentati come il modo in cui il principe onorava i doveri che anch'egli aveva assunto nei confronti dei sudditi. Alcune comunità espressero le proprie aspettative in questo senso ricorrendo all'impiego bifronte di un unico termine – «fede» – che, nei loro documenti, torna due volte, per definire sia l'impegno dei sudditi verso il principe, sia la legittima aspettativa dei sudditi riguardo al comportamento del principe. È un accorgimento retorico che, anche in assenza di formulazioni esplicite, basta a qualificare un rapporto pure asimmetrico in termini di impegno reciproco e di fedeltà vicendevole. Ora, quest'uso è estraneo alla documentazione prodotta dalla cancelleria sforzesca. Se infatti gli atti che essa emetteva, come pure quelli di altre magistrature centrali quali il Consiglio di giustizia e degli uffici periferici, non ignoravano il principio che la «fede» meritasse una ricompensa, tuttavia la contropartita dei sudditi non era mai espressa nei termini di un vincolo alla «fede» contratto a sua volta dal principe: la «fede» restava l'obbligo dei soli soggetti verso il duca¹⁶⁹. Nell'approvazione dei capitoli di Bormio del 1477 il corrispettivo della «fides» e della «devotio» della comunità erano la «munificentia» e la «liberalitas» del principe¹⁷⁰. Anche nel formulario delle lettere di conferma di privilegi, alla «devotio» e alla «fides» dei sudditi corrispondeva la «liberalitas» del principe o le sue «gratie», «favores» e «munificentia»¹⁷¹.

Senza dubbio pure in molte suppliche delle comunità la «fede» percorreva un'unica direzione, ed era tributata dagli uomini ai principi¹⁷². Ancora una volta, però, nel gruppo di testi dai contenuti più aspramente rivendicativi che si è individuato, i motivi della cultura politica contrattualistica diventano più espliciti. Qui talvolta la fede è addirittura solo quella che il principe deve osservando una promessa o i capitoli approvati¹⁷³; spesso, però, è il vincolo reciproco che lega signore e sudditi. Lo stesso rapporto, dunque, che la cancelleria rappresentava ispirandosi al modello dello scambio tra *humilior* e *potentior* (dove appunto il primo deve obbedienza a colui che, dando prova

¹⁶⁸ Penso che quello del «dibattito» (cfr. J. G. A. POCKOCK, *Politica, linguaggio e storia*, cit.; Q. SKINNER, *Dell'interpretazione*, cit.) sia un paradigma fecondo per affrontare i temi della cultura politica e dell'elaborazione ideologica, allo scopo di non offrirne quadri troppo compatti e conciliati (cfr. *supra*, nn. 124-125 e testo corrispondente, *infra*, n. 179). Stimoli in questo senso vengono dagli studi sui linguaggi politici che ne hanno evidenziato la compresenza e la concorrenza in uno stesso campo di rapporti politici: v. ad es. M. VALENSISE, *La constitution française*, in K. M. BAKER (ed.), *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford 1987, pp. 441-467; K. M. BAKER, *Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge 1990; G. ALGAZI, *Herrengewalt und Gewalt der Herren in späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch*, Frankfurt-New York 1996; M. GIANANTE, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma 1999; G. GANDINO, *Ruolo dei linguaggi e linguaggio dei ruoli. Ottone III, Silvestro II e un episodio delle relazioni tra impero e papato*, in «Quaderni storici», XXXIV, 1999, pp. 617-658. J. S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London 1988, soprattutto alle pp. 19-27, sperimenta un'analisi del linguaggio politico in uno stato territoriale italiano in sintonia con questi approcci.

¹⁶⁹ ASMi, *Sforzesco*, 781, 1467.09.13; ASMi, *Sforzesco*, 782, 1473.12.12; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.02.01; ASMi, *Comuni*, 34, *Dongo*, 1477 (gli altri elementi della data non sono precisati); ASMi, *Registri ducali*, 28, p. 129, 1477.02.10; ASMi, *Registri ducali*, 112, p. 361, 1478.01.31; *ibidem*, p. 405, 1469.04.12; *TD* I/1, pp. 32-33, doc. 26, pp. 41-42, doc. 38; *TD*, I/3, p. 248, doc. 1632; *TD*, II/1, p. 2, doc. 2, pp. 404-406, doc. 446; P. BUZZETTI *Il palazzo biturrito*, cit., p. 52 ecc.

¹⁷⁰ BCCo, ms. 6.2.17, 1477.03.20.

¹⁷¹ *TD*, II/1, pp. 525-527, doc. 610; ASMi, *Registri ducali*, 81, p. 104, 1477.10.14.

¹⁷² ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.03.04; ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, [post 1476]; *TD*, I/1, p. 202, doc. 292; *TD*, I/2, p. 172, doc. 876; *TD*, II/1, p. 58, doc. 66, pp. 474-475, doc. 536.

¹⁷³ ASMi, *Comuni*, 42, *Mandello*, 1490.12.04; ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.

di «munificentia» e di «liberalitas», dispensa le proprie «gratie») era riconfigurato come una mutua prestazione tra contraenti che assicurano l'uno all'altro un impegno identico e di pari valore¹⁷⁴. Nella ricordata supplica di Sonvico la «fede» è quella degli uomini che sono morti o hanno patito «per defensione del stato» ed è al contempo quella del duca che osserva i privilegi che egli e i suoi predecessori hanno accordato¹⁷⁵. Il comune di Morbegno evocava sia la «solita fede» che lega i sudditi, sia «la fede ad nuy promissa per li illustrissimi predecessori vostri» che invece obbliga il principe¹⁷⁶. Analogamente quello di Teglio riteneva che il principe fosse «naturalmente ... inclinato a servare la fede» verso i sudditi «et presertim verso quilli de li quali ... gli è noto la fede, l'amore et la singulare affectione»¹⁷⁷. Gli uomini della corte di Mattarella assicuravano la loro «fede, constantia et devotione» ad un principe che «giamay non volse violare la sua promessa et fede»¹⁷⁸.

Pure entrando nei contenuti specifici della «fede» del principe – rispettare gli statuti delle comunità e i loro privilegi, onorare le assicurazioni accordate nei capitoli di dedizione e, in generale, mantenere le promesse – si rinvengono le testimonianze di un dibattito aperto.

Bormio, ad esempio, individuava nel principe colui che non permette che si innovi «cosa alcuna contra li privilegi et statuti», mentre i Visconti e gli Sforza avevano tenuto ad affermare la loro prerogativa di intervenire sugli statuti e di derogarvi: fin dai primi anni della dominazione viscontea, la loro approvazione era suggellata da formule che stabilivano che il signore «possit ea disponere, corrigere, mutare et emendare toties quoties voluerit ad suam plenam, meram et liberam voluntatem», e che li subordinavano così alla sua «potestas et arbitrium absolutum»¹⁷⁹.

Morbegno rivendicò come impegnativa per i successori e irrevocabile la «promessa fata a nuy per capituli» dai duchi¹⁸⁰; Teglio voleva il principe impegnato a «conservare et manutene» ogni privilegiato nella sua condizione¹⁸¹; le comunità richiama regolarmente il principe al rispetto di quanto determinato dai suoi predecessori. D'altro canto i documenti prodotti dalla cancelleria sforzesca e la condotta dei duchi mostrano come questi ultimi non intendessero accettare tali limiti all'esercizio della loro sovranità. Innanzi tutto il signore poteva confermare i capitoli di dedizione, che le comunità percepivano come l'inviolabile sanzione dei loro privilegi, «usque ad nostri beneplacitum»; con un'ulteriore precisazione, le «additiones» presentate da Bormio nel 1477

¹⁷⁴ A. M. HESPANHA, *Les autres raisons de la politique*, cit., pp. 52-54.

¹⁷⁵ ASMi, *Registri ducali*, 199, pp. 252-253, 1479.05.29.

¹⁷⁶ ASMi, *Sforzesco*, 783, 1477.04.11; cfr. ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.

¹⁷⁷ ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18.

¹⁷⁸ ASMi, *Comuni*, 42, *Matarella*, s.d.

¹⁷⁹ C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 48 ss. (frasi citate a p. 48, n. 4, p. 50). Cfr. EAD., *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1990, pp. 70-101; EAD., *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, Spoleto 1996, pp. V-XXV, pp. XIX-XXIII; EAD., *Statuti e decreti. Cenni sulla legislazione vigevanese nel Trecento*, in G. CHITTOLINI (ed.), *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, Milano 1992, pp. 43-53, p. 45; E. DEZZA, *Gli statuti di Tortona*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», XLIII, 1977, pp. 293-436, pp. 335, 338, 366-368; ID., *Gli statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III/1, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente, 1024-1535. Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria*, Pavia 1992, pp. 409-431, pp. 420, 428. Cfr. *Statuti di Como*, II, cit., pp. 349-350. Anche approvando i capitoli di dedizione, i duchi subordinavano la validità degli interventi delle comunità sugli statuti alla propria conferma delle modifiche introdotte, «si nobis iusta vel iuste videbuntur»: *TD*, I/1, p. 14, doc. 6, p. 24, doc. 19 (da cui è tratta la frase citata); ASMi, *Sforzesco*, 1522, 1450.03.23; *ibidem*, 1450.03.26; ASMi, *Registri ducali*, 112, pp. 360-361, 1478.01.31. F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco in Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000) (in corso di stampa), § 5, deduce da questo tipo di affermazioni un'effettiva gerarchia delle fonti del diritto vigente nello stato di Milano. A mio modo di vedere, invece, esse sono da intendere piuttosto come una delle voci di un dibattito più aperto, al quale presero parte anche le comunità urbane e rurali, proponendo pure altre graduazioni delle fonti del diritto, che affermavano per contro la priorità degli statuti locali: A GAMBERINI, *La forza della Comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea*, *ibidem*, in particolare § 3; *supra*, n. 92. Cfr. G. P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in J.-M. CAUCHIES - G. CHITTOLINI (edd.), *Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1990, pp. 49-65.

¹⁸⁰ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.05.28.

¹⁸¹ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

erano approvate e confermate da Bona di Savoia e Gian Galeazzo Maria Sforza «usque ad nostri beneplacitum, salvis tamen nobis & successoribus nostris potestate & auctoritate illas corrigendi, emendandi, dispensandi, moderandi, addendi & diminuendi & secundum quod nobis & successoribus nostris melius videbitur»¹⁸².

Questa schermaglia sul piano delle affermazioni di principio aveva un preciso riscontro nella concreta prassi di governo. Molte delle tensioni che essa generava, infatti, sono riconducibili ad una più generale ragione di attrito e di controversia: la polarità tra l'orientamento legalista e garantista delle comunità – alla cui logica riporta la difesa puntigliosa e instancabile dei privilegi, dei capitoli e degli statuti – e le tendenze più decisionistiche e tendenzialmente arbitrarie che guidavano a volte l'iniziativa del principe e più spesso quella degli ufficiali periferici.

Per quanto riguarda i privilegi, il forte richiamo del duca alla difesa degli *status* riconosciuti venuto dalla comunità di Teglio, di cui si è già detto, era stato suscitato, per reazione, da una lettera degli uditori di Ascanio Sforza, cui la Valtellina era stata concessa in appannaggio, che eludeva l'autonomia giurisdizionale della terra «cum clausola 'privilegiis non attentis'»¹⁸³. Gian Galeazzo Maria e Ludovico il Moro nel 1484 infeudarono a Roberto Sanseverino la Val Lugano nonostante la precedente assicurazione data agli uomini che non li avrebbero mai sottoposti ad alcun signore. Quell'anno non solo indirizzarono alle comunità una lettera che imponeva il giuramento di fedeltà «non obstante dicto privilegio, al quale per queste nostre derogamo», e nonostante la «promessa sotto scripta de mano nostra», ma minacciarono di considerare i sudditi che ne reclamavano il rispetto come «ribelli inobedienti»¹⁸⁴. Molto esplicito nel ricorrere all'argomento per cui in nome della *salus publica* era possibile derogare ai diritti acquisiti fu Galeazzo Maria Sforza: confermando un privilegio accordato dal padre alla comunità di Sonvico, ma poi temporaneamente revocato, affermò che era sua intenzione conservare quanto concesso «integrum illesumque», ma giustificò la sua precedente decisione di sospenderne la validità «pro status nostri bono»¹⁸⁵.

La difesa comunitaria dello statuto contestava l'aspirazione di molti magistrati a liberare la loro azione dagli impacci che ponevano le norme che i centri urbani e rurali si erano dati. Il podestà di Morbegno nel 1463 si sentiva intralciato nella sua iniziativa dalle troppe contraddizioni degli statuti locali e chiese allora al duca un mandato ad agire prescindendo da quanto essi disponevano («qui sono mille statuti e decreti luno contrario de l'altro, in modo che servandoli a pena si pò venire a un capo d'una cossa, né punire uno malfattore, e non servandoli serebe cossa presumptuosa chi non havesse mandato dalla Signoria vostra»; per questo domandava «libertà... de poter excedere, ove sia necessario, li statuti in criminale»¹⁸⁶. Negli stessi anni il podestà di Como riteneva di non poter far fronte ai gravi problemi di ordine pubblico che affliggevano la terra lariana di Domaso, «non havendo io il modo de poterli provvedere nisi per via de procedere in iure»; domandò pertanto al principe il conferimento di poteri straordinari tramite un'apposita commissione, perché «procedando contro di loro per via dy raxone, non resteno de seguire in le sue prave opinione»¹⁸⁷. Era allora in un'accezione opposta che Gian Antonio Trivulzio, capitano di Domodossola, utilizzava nel 1478 la stessa parola «iustitia» ricorrente pure nelle suppliche: in queste ultime essa era fatta consistere nell'osservanza letterale di statuti e consuetudini, per il Trivulzio era invece un ideale astratto che doveva essere perseguito, con l'assenso ducale, al di là di quanto previsto dalle norme scritte. Volendo colpire la recidiva di notai falsari, rilevava infatti di non poter provvedere adeguatamente «ex debilitate statutorum suorum»; chiedeva allora di poter

¹⁸² BCCo, ms. 6.2.17, 1477.03.20.

¹⁸³ ASMi, *Sforzesco*, 1157, 1498.02.18.

¹⁸⁴ E. MOTTA, *I Sanseverino*, cit., pp. 304-307, docc. XIV-XV, XVIII; ID., *Guelfi e ghibellini nel Luganese*, in «Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como», IV, 1884, pp. 69-198, pp. 170-171, doc. XXI.

¹⁸⁵ TD, II/1, pp. 619-621, doc. 742. Cfr. O. VON GIERKE, *Giovanni Althusius*, cit., p. 229; A. M. HESPANHA, *Visperas del Leviatán*, cit., pp. 401, 410; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici*, cit., p. 544; A. GAMBERINI, *Il cartulario degli Scotti di Piacenza*, cit.

¹⁸⁶ ASMi, *Sforzesco*, 720, 1463.01.12.

¹⁸⁷ ASMi, *Comuni*, 34, *Dervio*, [1462-1463].

procedere «non obstantibus aliquibus decretis, statutis, consuetudinibus», in modo tale che «dicti delinquenti se poseno punire et multare secundo vole la iustitia»¹⁸⁸.

La risposta delle comunità su questo punto era inflessibile. Secondo gli statuti locali, il podestà non poteva eccedere il disposto degli statuti stessi ed era tenuto al rispetto dei privilegi della terra (i «privilegia imperialia libertatis», come li definì Teglio)¹⁸⁹. Inoltre, ad ulteriore tutela, le comunità ribadivano nei capitoli di dedizione l'istanza che il giudicante inviato da Milano fosse vincolato, anche tramite giuramento, agli statuti¹⁹⁰. Ottenuto il riconoscimento agognato, restavano vigili ad ogni occasione. Il biasimo nei confronti di un podestà del Terziere Superiore della Valtellina era così motivato: «fuerunt introducte male consuetudines et postergata statuta eius valis que merito debuerunt servare»; la pretesa era, al contrario, che da parte degli ufficiali, «statuta ipsius valis et bone consuetudines serventur»¹⁹¹. La polemica non si arrestava nemmeno di fronte alle facoltà riconosciute al commissario, tra cui quella di procedere con più ampio arbitrio rispetto al podestà e di eccedere la lettera degli statuti. Non solo si richiedeva che al podestà non fossero conferite prerogative di commissaria, in modo che l'ufficiale «habia ministrare ragione secondo li capituli e ordini di quella iurisdictione, aciò che cessano rapine, concussioni e transgressi quali fano essi ufficiali sotto il nome e scudo de commissarii»¹⁹². Si insisteva per sottoporre comunque ad una condotta legale anche il magistrato che pure ne sarebbe stato svincolato. Il comune di Val Bognanco protestò contro le iniziative del commissario di Domodossola: «perché sappiamo che da vostra Signoria non procede cossa alcuna per la quale debitamente nessuno se possa dollere, se siamo maravigliati de talli novitate facte per esso commissario, perché poteriano generare scandelli et inconvenienti assay. Per tanto siamo deliberati ricorere de la prefata vostra Signoria humiliter, supplicando se digna providere che nessuno indebite da esso commissario sia oltrazato et che sia servata la forma de la raxone, decreti ducalli et statuti de queste corte [di Mattarella] et che vostra Signoria non lassa che sia fata novitate alcuna»¹⁹³.

Un'analoga divergenza di opinioni si apriva sul carattere vincolante della «promessa» del principe. Secondo alcune comunità di Valsassina, non rispettare la «promessa» data dal duca in cambio dell'«obedientia» significava «fare di forza», quindi agire in modo non giuridico¹⁹⁴. Dall'altra parte queste aspettative erano spesso conculcate, per riconoscere al principe la facoltà di revocare le concessioni che egli aveva accordato. Nei primi anni del governo sforzesco, ad esempio, il vicario del capitano di Valtellina fu sollecitato a indurre gli uomini a collaborare alla difesa del confine dello stato in Valsassina, e ad attenersi, senza «scuse», ai loro doveri di «fidei subditi et servitori»; questo – era contemplato esplicitamente – «se bene havessero milli capituli e promesse a simili casi»¹⁹⁵. Esprimendosi in termini più generali, Matroniano Corio consigliò Francesco Sforza: «non è de attendere a simili promesse, però lo principio che fa la leze la pò ro<m>pere»¹⁹⁶.

¹⁸⁸ ASMi, *Comuni*, 34, *Domodossola*, 1478.02.08.

¹⁸⁹ Roma, Biblioteca del Senato, Statuti, ms. 226, f. 10r., rubrica 4 (consultato in microfilm presso l'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università degli Studi di Milano). Cfr. *Teglio: terra dell'Arcivescovo*, cit., pp. 52-54, rubrica 4, p. 145, rubrica 14.

¹⁹⁰ Tra i molti esempi, v. *TD*, I/1, p. 5, doc. 4; P. BUZZETTI *Il palazzo biturrito*, cit., p. 54; ASMi, *Comuni*, 42, *Matarella*, s.d.; ASMi, *Sforzesco*, 1522, 1450.03.26; ASMi, *Registri ducali*, 111, pp. 204-205, 1477.07.19; ivi, pp. 219-228, 1477.07.20.

¹⁹¹ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

¹⁹² ASMi, *Comuni*, 12, *Bormio*, 1495.02.18.

¹⁹³ ASMi, *Comuni*, 34, *Domodossola*, 1498.05.19. V. ancora ASMi, *Comuni*, 34, *Domodossola*, 1498.05.18. Anche un'istruzione del principe nel 1490 invitò il commissario di Bormio alla prudenza: *supra*, n. 12 e testo corrispondente. Cfr. G. CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, in «Quaderni milanesi», 17-18, 1989, pp. 5-55, pp. 43-46; F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Quaderni», serie IV, 1, 1997, pp. 17-77, pp. 34-35.

¹⁹⁴ ASMi, *Comuni*, 83, *Valsassina*, s.d.

¹⁹⁵ ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.

¹⁹⁶ *TD*, I/3, p. 528, doc. 2035.

I capitoli erano sentiti dai sudditi come uno dei più efficaci scudi contro ogni pretesa eccessiva o inusitata¹⁹⁷. Eppure, ai morbegnesi che difendevano energicamente quanto in essi riconosciuto, il Consiglio segreto replicò «quod ipse princeps potest, quod ad beneplacitum fieri iussit, revocare»¹⁹⁸.

Testimonia in modo vivido l'incontro conflittuale tra la risolutezza degli ufficiali talvolta insofferente delle norme statuite o delle concessioni elargite e l'ostinato garantismo dei rappresentanti dei corpi, una lettera del commissario impegnato nel 1453 a riscuotere una tassa nel territorio di Como. Il magistrato si scontrò con la pretesa dei cittadini che gli abitanti nel contado con il privilegio della cittadinanza non fossero chiamati a contribuirvi; infastidito e messo in difficoltà dal confronto sul piano del diritto, arrivò a rivendicare le ragioni della forza («quisti zudexi di Como e citadini me alegano testi de leze e ioxe per modo ch'io non so che li dire, se non che ius est in armis, e che questa è una leze separata de le sue») e chiese al principe un intervento diretto nella questione¹⁹⁹.

Allora, se si tiene conto di un contesto di pratiche di governo in cui il duca e soprattutto i suoi ufficiali non erano sempre custodi dell'esistente così scrupolosi come le comunità li avrebbero voluti, in cui la «raxone», che per gli uomini era l'ineludibile vincolo di garanzia dell'azione dei magistrati, era invece sentita da questi ultimi come un impaccio, diventa più chiaro il motivo per cui nelle suppliche delle comunità interessasse precisare la figura del principe giusto e i suoi attributi non nel caso di contenziosi con altri sudditi (vicini, cittadini, nobili che ledevano le prerogative collettive e comuni confinanti), bensì quando i rapporti con l'autorità centrale e i suoi agenti in periferia generavano i maggiori attriti. È infatti evidente come, nell'adombrare una *fede* unilaterale dovuta dai sudditi, nel riservare al duca la facoltà di derogare a quanto stabilito da lui stesso o dai predecessori e di intervenire nella normativa locale, i principi di Milano stessero ormai emancipando la nozione di sovranità dai suoi attributi tradizionali²⁰⁰. Di fronte ad un'opzione di governo della quale le pur estreme parole del commissario di Como e di Matroniano Corio rivelano la portata lacerante e le intenzioni consapevolmente antiggiuridiche, richiamare il principe ad un ruolo tradizionale di conservatore degli *status* definiti e della giustizia, ricordargli le promesse fatte, rivendicare la lettera dei capitoli di dedizione e degli statuti, aveva un preciso significato di polemica politica.

8. Conclusioni

In chiusura è possibile chiedersi se questa ricerca abbia condotto al rinvenimento di una cultura politica comunitaria. È evidente che è necessario considerare alcune cautele. Tra queste non ritengo sia da contemplare la constatazione che nella pratica politica la condotta delle comunità è spesso meno ardita delle affermazioni che si levano nelle suppliche esaminate. Un'impostazione usurata, ispirata dalla dicotomia modelli ideali/comportamenti reali, porrebbe in rapporto, eventualmente in contraddizione, gli elementi della cultura contrattualistica proclamati dalle comunità e gli orientamenti pratici. Si constaterrebbe, allora, come i sudditi fossero spesso più prudenti, più inclini al compromesso o disposti a seguire, per ottenere i propri scopi, la via della mediazione clientelare, piuttosto che quella del fermo richiamo del principe ai suoi doveri di giustizia e lealtà. Per sostenere questa posizione gli esempi sarebbero facilmente reperibili: mentre scrivevano le coraggiose lettere che affermavano i loro diritti, gli uomini di Traona sollecitarono l'intervento dell'influente signore locale Antonio Beccaria, quelli di Val Antigorio cercarono di

¹⁹⁷ La corte di Mattarella si oppose ad una richiesta dei Maestri delle entrate, replicando «habemus capitula per Dominationem vestram nobis concessa pariter et confirmata» (ASMi, *Sforzesco*, 781, 1469.04.04). Alle pretese del podestà di Chiavenna gli uomini di Val S. Giacomo «risposeno non volere provvedere a nula e che loro havevano capituli» (ASMi, *Sforzesco*, 783, 1478.01.11).

¹⁹⁸ ASMi, *Comuni*, 60, *Morbegno*, s.d.

¹⁹⁹ ASMi, *Sforzesco*, 718, 1453.03.24. Sull'antilegalismo, come momento di un attacco ideologico all'ordine politico tradizionale condotto da uomini al servizio dello stato, cfr. R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, pp. 136-182.

²⁰⁰ Cfr. D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992; A. DE BENEDICTIS, *Supplicare, capitulare, resistere. Politica come comunicazione*, in C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd.), *Suppliche e «gravamina»*, pp. 455-472.

interporre i buoni uffici di un collega del magistrato che contestavano. Gli ambasciatori di Morbegno, nel 1477, non si limitarono a portare a Milano ragioni di principio, ma distribuirono e promisero doni in denaro e in vino a «plures persone» per far progredire l'iter dell'unione della podesteria²⁰¹. Però ritengo che il rapporto tra i linguaggi e i contesti della loro produzione sia più ricco: in primo luogo, infatti, il problema non è tanto quello della contrapposizione tra dichiarazioni di principio e concreta condotta politica, ma piuttosto quello della tensione o del contrasto tra gli stessi modelli ideali cui un medesimo protagonista può ricorrere, modelli talvolta pure alternativi tra loro; in secondo luogo, nella dimensione della pratica è possibile cercare, invece che la smentita e il ridimensionamento dei discorsi politici sviluppati nelle suppliche, i contesti specifici e mutevoli della loro elaborazione.

Sono altri, a mio avviso, i motivi che inducono alla prudenza. Innanzi tutto, le suppliche delle comunità recepivano, è evidente, modelli alti, elaborati dal pensiero politico e giuridico, mentre il livello culturale nelle valli non era certo tale da supportare un'attività speculativa autonoma²⁰². Inoltre questo linguaggio, oltre a non essere un'elaborazione originale del protagonista politico di cui si è seguita l'iniziativa – la comunità –, non era nemmeno l'unico che esso adoperava. Questa flessibilità rende arduo porre un nesso stretto tra un attore sociale e un linguaggio che gli sia proprio, almeno nei termini in cui intesero quest'operazione molti studi condotti soprattutto negli anni '60 e '70. Allora parve possibile individuare una cultura popolare espressa dalle classi subalterne, una cultura d'*élite* dei gruppi egemoni e così via. Oggi, è noto, ai concetti di mentalità, di cultura e soprattutto di cultura popolare si guarda con maggiore scetticismo, a causa delle frequenti contaminazioni tra linguaggi, degli usi strumentali e congiunturali di diverse tradizioni, della difficoltà ad attribuire ai singoli individui o ai singoli gruppi orizzonti ideologici compatti e codici di comportamento coerenti. Sono fenomeni che si sono constatati anche nella presente ricerca: sarebbe semplicificante supporre che, nel panorama delle fonti sforzesche, le discontinuità che separano i diversi linguaggi tra loro ricalchino i confini che delimitano i diversi gruppi dei loro autori, che esista cioè un linguaggio del principe, un linguaggio degli ufficiali, un linguaggio dei signori locali, un linguaggio delle comunità e così via.

Tuttavia, premesse queste cautele, si è rilevato pure che i confini tra i linguaggi erano avvertiti con sensibilità, come mostra un uso altamente consapevole che conduceva le comunità di Traona, Morbegno e Val Antigorio a non confondere i repertori di vocaboli e argomenti desunti da diverse tradizioni e da differenti patrimoni concettuali, pure nel loro utilizzo simultaneo. Inoltre, la giusta considerazione della complessità e dell'articolazione interna di un universo culturale non può essere confusa con la completa dissoluzione della significatività del nesso tra un soggetto storico concreto e un linguaggio politico determinato. In questo senso, invece, si spingono le ricerche che immaginano l'attore individuale o collettivo come capace e intenzionato ad utilizzare liberamente e indifferentemente, in un senso esclusivamente strumentale, tutto l'assortimento di discorsi, concetti e argomentazioni disponibili, selezionandoli a seconda delle circostanze e della loro utilità in vista di scopi di volta in volta mutevoli. Invece, in queste pagine, si è constatato che l'impiego intercambiabile di tali discorsi da parte dei medesimi protagonisti, flessibili nel recepire opportunità e mutamenti di congiuntura, non significa che tutti i gruppi e tutti gli individui coinvolti nel processo di comunicazione utilizzassero tutti i possibili repertori linguistici e argomentativi a disposizione. Le comunità, si è detto, potevano fare ricorso ai termini del pattismo o a quelli dell'inimicizia personale, sostenere un provvedimento illustrando i vantaggi che ne avrebbe ricavato il principe o invece ricordando soltanto gli impegni che obbligavano quest'ultimo verso i sudditi, utilizzare toni più audaci e toni più concilianti; però non fecero mai proprie le ragioni della prassi di governo spiccia e risoluta fino al punto di divenire antilegale che invece era

²⁰¹ ASSo, *Notarile*, 425, f. 103r.-v., 1478.03.01.

²⁰² Secondo Giovanni Pini, abitante a Traona, «nec ibi est copia aliqua iuris peritorum nec expertorum causidicorum» e la «iuris subtilitas indigit» (ASMi, *Sforzesco*, 719, 1458.12.20). Valutazioni analoghe vennero dal commissario ducale in Valtellina Nicodemo Trachedini di Pontremoli residente a Tresivio («qui non sono doctori de lege») (ASMi, *Sforzesco*, 754, 1481.08.12) e dallo stesso Consiglio generale a proposito di tutta la valle (ASMi, *Sforzesco*, 718, 1454.12.06). La comunità di Bellinzona si diceva assai lontana «ab urbe et a locis in quibus est copia iuris peritorum» (TD, I/2, p. 172, doc. 876; cfr. *ibidem*, p. 166, doc. 865).

spesso caldeggiata dagli ufficiali. D'altro canto la cancelleria sforzesca non emise mai una lettera in cui l'ispirazione tratta dalla cultura contrattualistica apparisse ricca e corposa; un ufficiale e feudatario poteva recepirne qualche spunto (si è visto il testo prodotto da Giovanni Balbiani), ma solo nel momento in cui riferiva parole e posizioni degli uomini. Un signore locale come Antonio Beccaria fu disposto a mettere a disposizione dei suoi seguaci le risorse culturali e materiali della propria cancelleria, sottoscrisse pure i loro testi dai contenuti relativamente prudenti, ma non ne condivise la rivendicazione di una giustizia definita entro l'orizzonte concettuale del pattismo. Allo stesso modo, il magistrato sforzesco che pure prese le parti degli uomini di Valle Antigorio contro un suo collega, non ne condivise le affermazioni più alte, che vincolavano la loro obbedienza alla giustizia degli ufficiali. Si può dire allora che la cultura contrattualistica, pur non essendo l'unico riferimento ideologico delle comunità, era però, in questo contesto locale, adottata dalle sole comunità: il rapporto tra un linguaggio e un protagonista dell'interazione politica non si realizza dunque nelle forme rigide di una corrispondenza biunivoca, ma presenta comunque tratti significativi di esclusività.

Riflettere sui contenuti di un'eventuale cultura politica comunitaria richiede inoltre di considerare le particolari implicazioni che aveva, appunto per le comunità, elaborare un modello di costituzione territoriale nei termini che si sono detti. Un contesto sociale e politico – in questo caso lo stato di Milano – non è la pre-condizione definita in anticipo e immobile dell'esistenza di un testo: la realtà extra-testuale, rappresentata dalle concrete pratiche del governo e del potere, era infatti a sua volta filtrata e in qualche misura trasformata dal modello di stato che le suppliche proponevano, era cioè investita dal progetto politico che esse esprimevano. Allora, tratteggiare un ideale secondo il quale la comunità trova la sua collocazione nello stato come corpo privilegiato, condizione che le consente di far valere di fronte al principe le esenzioni e i precedenti riconoscimenti, di invocare il rispetto del valore della giustizia e di opporre resistenza se questo valore viene calpestato, non significa registrare semplicemente una realtà, bensì elaborarne una rappresentazione.

Questa rappresentazione dello stato non era scontata e fronteggiava altre rappresentazioni e pratiche politiche alternative²⁰³. Infatti, la ricezione di modelli dall'alto non significa, automaticamente, ricezione di modelli dal centro: formule e affermazioni più coerentemente contrattualistiche non erano certamente mutate dalla corrispondenza che da Milano raggiungeva la periferia, priva di tali motivi; anzi, le nostre suppliche smentivano alcune delle prerogative della sovranità (derogare ai privilegi approvati, intervenire sulle norme statutarie) che i Visconti e gli Sforza invece si riservavano nei formulari di approvazione degli statuti o di conferma dei capitoli. Senza dubbio nemmeno gli interlocutori delle comunità (il principe, le magistrature centrali e periferiche) erano ispirati da un principio unico: anch'essi contaminavano, con pragmatismo e flessibilità, gli elementi della visione tradizionale della sovranità da un lato e gli attributi di un'autorità ducale a vocazione proto-assolutistica dall'altro. Nel complesso, però, gli Sforza erano inclini a definire i rapporti tra autorità centrali e poteri locali ridimensionando l'obbligo che impegnava pure il principe nei confronti dei sudditi, sciogliendo talvolta gli ufficiali dall'osservanza di quella *iustitia* che il legalismo delle suppliche identificava nel rispetto dei privilegi e degli statuti, autorizzandoli ad agire, secondo l'ottica delle comunità, *di forza*. Avveniva poi di frequente che, dimentichi delle promesse elargite, alienassero la propria giurisdizione anche su quelle comunità che avevano domandato e ottenuto di rimanere all'obbedienza diretta dei duchi, per non essere *tiranizzate* dai loro feudatari.

Era in tutte queste situazioni che le comunità intervenivano esprimendosi nel linguaggio del pattismo: dunque, nonostante vi si ricorresse in circostanze estreme di contrapposizione, esso contribuì a dare corpo e forma ai progetti politici comunitari di costruzione dello stato che proprio in tali circostanze estreme (ma non eccezionali) acquisivano una maggiore urgenza e compattezza.

²⁰³ Per lo stato di Milano, v. G. POLITI, *I dubbi dello sviluppo. Rilevanza e ruolo del mondo rurale in alcune opere recenti (secoli XV-XVII)*, in «Società e storia», V, 1982, pp. 367-389.